GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — SABATO 17 SETTEMBRE — NUM. 219

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4933** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il sindaco di Catania, in relazione a conforme deliberazione del Consiglio comunale in data 17 dicembre 1885 ha chiesto che, a sensi dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), il comune sia autorizzato ad applicare pel miglioramento igienico dell'abitato le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della citata legge;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Catania in data 17 dicembre 1885;

Veduto il parere emesso addì 11 marzo 1886 dalla Deputazione provinciale di Catania in omaggio al disposto dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (Serie 3ª);

Veduto il parere della Commissione tecnica instituita con R. decreto 13 novembre 1885, n. 3536, che suggerisce debba per ora limitarsi la concessione ai soli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 18 della legge stessa e 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato, nonchè quello del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Catania è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rubbiera, addì 4 settembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4916** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Conza della Campania per la sua separazione dalla Sezione elettorale di S. Andrea di Conza e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Conza della Campania ha 122 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Conza della Campania è separato dalla Sezione elettorale di S. Andrea di Conza ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Avellino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXVI** *(Serie 3ª, parte supplement.), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testamento 20 ottobre 1865, nei rogiti Corsale, con cui la fu contessa Ferdinanda Montanari-Riccini dispose del legato di fiorini austriaci 90,000 (novantamila), da devolversi a cura dell'Ordinario diocesano di Venezia cogli annui frutti a favore di una istituzione o di culto o di beneficenza da determinarsi in concorso di monsignore Francesco Zanzi, arciprete di Monza e superiore delle Adoratrici perpetue di quella città, e del M. R. Padre Felice della Addolorata, provinciale dei Carmelitani Scalzi di Venezia;

Ritenuto che la devoluzione del legato ebbe luogo a favore dell'Istituto per le pericolanti in Venezia, detto *del Buon Pastore,* in seguito a decisione del fu Patriarca di Venezia S. E. il cardinale Giuseppe Luigi Trevisanato e di S. E. il cardinale Domenico Agostini, attuale di lui successore, come dagli atti dei 20 febbraio 1877 e 22 agosto 1879;

Visti gli atti compiuti dal commissario cav. avv. Angelo Valeggia per la prestazione del legato nella somma capitale di lire 111,111 11 (centoundicimila centoundici e centesimi undici), così liquidato in via di transazione coll'erede fiduciario e coll'esecutore testamentario della defunta contessa Montanari-Riccini ed a tacitazione d'ogni e qualunque pretesa da parte della pia Istituzione legataria;

Visto il relativo atto pubblico di transazione in data 9 marzo 1887, rogito Chiurlotto;

Visto lo statuto organico redatto per l'Amministrazione del pio legato Montanari-Riccini;

Vista la deliberazione 24 maggio 1887 della Deputazione provinciale di Venezia, con cui si esprime avviso favorevole alla accettazione del legato, alla sua erezione in Corpo morale ed all'approvazione del proposto schema di statuto;

Visto il conforme parere del Consiglio di Stato in data 8 luglio 1887;

Visti gli articoli 15, nn. 3 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, e l'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la transazione stipulata con atto pubblico del 9 marzo 1887, per la prestazione del pio legato, disposto dalla fu contessa Ferdinanda Montanari-Riccini con testamento 20 ottobre 1865, nella minore somma di lire 111,111 11, convenuta fra le parti interessate.

Art. 2. Il pio legato stesso è eretto in Corpo morale colla denominazione di *Opera pia Montanari-Riccini,* ed è approvato il relativo statuto organico in data 10 maggio 1887, composto di venti articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria.*

Con decreti in data dal 10 luglio al 26 agosto 1887:

Petrai cav. Gustavo, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per età avanzata, con effetto dal 1° agosto 1887.

Costa Federico, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per motivi di salute, id. id.

Gilbert de Wilkels Angelo, Campofregoso Bonifacio, ingegneri di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, promossi alla 1ª.

Barilli Giuseppe, Nespoli Luigi, id. di 3ª id, id. alla 2ª.

Mentasti Luigi, Ricci Luigi, Morra Antonino, id. di 4ª id, id. alla 3ª.

Dodda Stanislao, Brusoni Antonio, Bossi Pietro, id. di 5ª id, id alla 4ª.

Fasulo cav. Carmelo, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze, nominato segretario di ragioneria di 1ª classe.

Balzar cav. Alberto, id id. di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, id id. id. di 2ª classe nel Ministero delle finanze, col collocamento in graduatoria al posto del cav. Fasulo.

Crivelli cav. Giulio Cesare, sostituto avvocato di 1ª classe nelle Regie avvocature erariali, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, con effetto dal 1° agosto 1887.

Cassolo cav. Pietro, segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, nominato capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero stesso.

Giacchetti Raffaele, uffiziale d'ordine di 1ª classe id, id. archivista di 3ª classe id.

Galletti Beniamino, id. id. di 2ª classe id., promosso alla 1ª.

Ricagno Domenico, id. id. di 3ª id., id alla 2ª.

Martino Pietro, scrivano straordinario id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero stesso, per esame di idoneità.

Peytavin cav. Carlo, Bona cav. Giuseppe, direttori di dogana di 2ª classe, promossi alla 1ª.

Preziosi Federigo, vicesegretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, con effetto dal 1° settembre 1887.

Lo Presti Pietro, reggente ufficiale alle scritture nei magazzini di deposito delle privative, nominato ufficiale alle scritture di 2ª classe nei depositi stessi.

Pozzi Enrico, Betelli Guglielmo, Vicentini Gino, Guarnieri Enrico, Zambini Luigi, nominati, per merito di esame, ufficiali alle scritture di 4ª classe nelle dogane.

Cerruti cav. Luigi, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, promosso alla 1ª.

Rambaldi cav. Filippo, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Lattes Abramo, agente di 2ª classe id, id. alla 1ª.

Pergami Giuseppe, id. di 3ª id., id. alla 2.

Semeria Ernesto, Salvatore Andrea, agenti di 4ª id, id alla 3ª.

Bianchi Roberto, Tomassi Luigi, aiuti-agenti id., abilitati per merito di esame, nominati agenti di 4ª classe nell'Amministrazione stessa.

Mari Giuseppe, Renganeschi dott. Francesco, Racchi Francesco, vice-segretari amministrativi di 3ª classe nelle Intendenze di Finanza, promossi alla 2ª.

Nobili Celestino, vicesegretario di ragioneria di 3ª id., id. id.

Chiaja Domenico, Butera Enrico, archivisti di 2ª id., id. alla 1ª.

Pilati Francesco, Croce Costantino, id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Prestipino Pasquale, ufficiale di scrittura di 2ª id., id. alla 1ª.

Garibbo Giuseppe, Pitzolu Giovanni, Massoni Luigi, ufficiali id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Dante Giovanni, Guasone Alessandro, Bruni Italiano, id. id. di 4ª id., id alla 3ª.

Ceraulo Francesco, Bellini Francesco, id. d'ordine di 2ª id, id. alla 1ª.

Cantoni Egidio, Scordari Cesare, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Cassella Achille, Cecchini Antonio, Blandina Guglielmo, ufficiali d'ordine di classe transitoria id., nominati ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze medesime.

Geraci Gaetano, Fossati Enrico, id. id. id. id., id. id. d'ordine di 3ª classe id.

Simeoni Giovanni Maria, già computista ed ora ufficiale di scrittura di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato vicesegretario di ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze medesime.

Monari Astorre, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, collocato a riposo d'ufficio, per età avanzata, a datare dal 1° agosto 1887.

Mozzaglia Giuseppe, archivista di 3ª classe nel Ministero delle Finanze, id. in aspettativa, id., per gravi motivi di salute per sei mesi, id. id.

Conassi Agostino, ufficiale alle visite di 3ª classe nelle dogane, id. id. id. id. per quattro mesi, id. id.

Messina Rizzo Baldassarre, ricevitore del registro a Piana dei Greci, id. id in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, per tre mesi, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione.

Ricci Giuseppe, id. id. di Bivona, id id. id. per motivi di salute id., id id.

Garetti Alfonso, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. id. id., a contare dal 1° agosto 1887.

Coghe Michele, id. id. di 3ª id., id. id., d'ufficio, id. per due mesi, id. dal 16 agosto 1887.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei telegrafi:*

Con Direttoriali decreti del 3 luglio 1887:

Bruccolai Calogero, Calascibetta Antonino, Magnelli Giuseppe, Pozzi Carlo, Rivelli Angelo e Canda Bartolommeo, sono nominati guardafili coll'annuo stipendo di lire 840.

Moroso Antonio, Dalla Chiesa Giuseppe, De Mattia Felice, Mazzariol Antonio e Simoniato Giuseppe, già sottoufficiali nel R. esercito, sono nominati uscieri con annue lire 960.

Con RR. decreti del 10 luglio 1887:

Giordano Domenico e Negro Achille, ufficiali, sono promossi direttori con annue lire 3000.

Gilardone Giovanni, ufficiale, è promosso segretario con annue lire 3000.

Sacco Alessandro e Del Bubba Mario, ufficiali, sono promossi direttori con annue lire 3000.

Apicella Alfonso, ufficiale, è promosso segretario con annue lire 3000.

Tosoni Alessandro, ufficiale, è promosso direttore con annue lire 3000.

Colombo Carlo, ufficiale, è promosso segretario con annue lire 3000.

Baggio Carlo, Albarena Stefano, Negro Lorenzo, Pezza Ettore, Berti Augusto, Franchini Eugenio e Chelotti Ugo, ufficiali, sono nominati direttori con annue lire 3000.

Cudia Antonino, ufficiale, è nominato segretario con annue lire 3000.

Santero Cesare e Pallavicini Alfonso, ufficiali sono nominati direttori con annue lire 3000.

Maschi Telemaco, ufficiale, è nominato segretario con annue lire 3000.

Con Direttoriale decreto del 27 luglio 1887:

Rando Basilio già vicebrigadiere nei Reali carabinieri, è nominato usciere con annue lire 960.

Con Ministeriale decreto del 27 luglio 1887:

Barbaro Giuseppe, segnalatore, accordatogli l'aumento di lire 250, sullo stipendio, che è così portato a lire 1950.

Con Ministeriale decreto del 30 luglio 1887:

Rocchi Raffaele, commesso, è richiamato in attività di servizio.

Con Direttoriali decreti del 1° agosto 1887:

Tobia Antonio, guardafili, è richiamato in attività di servizio.

Casarin Giuseppe, già brigadiere dei RR. carabinieri, è nominato usciere con annue lire 960.

Con Direttoriale decreto del 2 agosto 1887:

Altieri Giuseppe, guardafili, è collocato in aspettativa per infermità.

Con Direttoriali decreti del 5 agosto 1887:

Donzetti Natale, D'Arin Giacomo, Uberti Alessandro e Labella Antonio, meccanici, sono promossi allo stipendio di lire 2500.

Con Direttoriali decreti del 6 agosto 1887:

Magliucci Felice, usciere, è collocato in aspettativa per infermità.

Calierno Giacomo, guardafili, è richiamato in attività di servizio.

Porsioli Erancesco, guardafili, sono accettate le sue dimissioni dall'impiego.

Con RR. decreti del 7 agosto 1887:

Longo Francesco, ufficiale, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Belmondo conte Giuseppe, direttore, è promosso direttore principale, con annue lire 4500.

Legrani cav. Gio:, ispettore, è promosso ispettore principale, con annue lire 4500.

Bazzi cav. Gaetano, Belotti cav. Giuseppe, De Paoli cav. Eusebio, Jurgens cav. Carlo, ispettori, e Dell'Oro cav. Giovanni, segretario, sono promossi ispettori principali, con annue lire 4500.

Capecchi cav. Emilio, direttore, è promosso direttore principale, con annue lire 4500.

Con Direttoriale decreto del 9 agosto 1887:

Sorano Gaetano, caposquadra, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con Ministeriale decreto del 12 agosto 1887:

Nicoletti Francesco, telegrafista, è richiamato in attività di servizio.

Con Direttoriale decreto del 19 agosto 1887:

Lauro Pietro, guardafili, sono accettate le dimissioni dall'impiego.

Con Direttoriale decreto del 20 agosto 1887:

Tosello Giuseppe, già vicebrigadiere nei Reali carabinieri, è nominato usciere con annue lire 960.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 858734 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1000, al nome di Ciravegna Giovanni di *Matteo* domiciliato in Cuneo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ciravegna Giovanni di *Francesco* domiciliato in Cuneo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 14 settembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè num. 858483 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 400, al nome di Marinelli *Alfonso* fu Ercole, domiciliato in Campobasso, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marinelli *Ascenso* fu Ercole domiciliato in Campobasso, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 14 settembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia la interruzione del cavo Bahia-Rio de Janeiro.

L'inoltro dei telegrammi ha luogo sulle linee terrestri del Brasile, senza variazione di tassa.

Roma, 13 settembre 1887.

Avviso.

Oggi nella stazione ferroviaria di Cosio Valtellina-Traone, in provincia di Sondrio, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 15 settembre 1887.

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

È aperto il concorso a n. 12 posti di *Volontario* nel personale di 1ª categoria della Corte dei conti.

Gli esami saranno dati in Roma nel giorno 8 e successivi di novembre prossimo futuro.

Le domande per essere ammessi al concorso, regolarmente documentate, dovranno essere presentate perentoriamente entro il dì quindici ottobre al Segretariato della Corte.

Non sarà tenuto alcun conto di altri concorrenti oltre i primi dodici approvati.

I tre primi vincitori del concorso saranno nominati subito volontari, gli altri di mano in mano che si avranno posti vacanti, ed anche subito come i tre primi se altre vacanze si verificheranno da oggi al termine del concorso.

Ai termini del Regio decreto 6 marzo 1881, n. 104, i posti di volontario alla Corte dei conti sono 12, e si conferiscono per esame di concorso alle stesse condizioni e con lo stesso programma stabilito per il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe che qui appresso si pubblica.

I volontari saranno nominati vicesegretari di 3ª classe con lo stipendio di lire 1500 via via che vi saranno dei posti scoperti e purchè abbiano dato prova di operosità e di diligenza.

Roma, addì 10 agosto 1887.

Per il Segretario Generale
PETRECCA.

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE,

Visto il R. decreto del 1° corrente mese di aprile, n. 2438 (Serie 2ª) concernente il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe negli uffizi della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Determina quanto segue:

Art. 1 Gli aspiranti ai posti suddetti dovranno presentare domanda in carta da bollo da lire una alla Corte dei conti, Segretariato gene-

rale, indicando in essa i propri genitori o tutori e il domicilio e corredandola dei documenti qui appresso notati:

a) Atto di nascita per constatare che l'aspirante abbia raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;

b) Licenza liceale, o d'istituti tecnici;

c) Certificato di buona condotta e cittadinanza italiana rilasciato dal Sindaco del rispettivo paese, con data recente;

d) Certificato di penalità rilasciato in data recente dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale sotto la cui giurisdizione è posto il comune nel quale l'aspirante è nato;

e) Notizia di servizi eventualmente prestati presso le Amministrazioni dello Stato e pubbliche, o presso Società o Case industriali e commerciali.

Art. 2. Le domande dovranno esser presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e prima del giorno stabilito per gli esami sarà dato avviso agli ammessi al concorso.

Art. 3. Gli esami saranno dati presso la Corte in Roma dalla Commissione istituita a tal uopo.

Art. 4. Gli esami scritti ed orali verseranno sulle materie comprese nel programma che fa seguito alla presente ordinanza.

Art. 5. Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi, e gli orali in uno o più giorni secondochè sarà richiesto dal numero dei candidati.

Non saranno ammessi all'esame orale coloro che per l'esame scritto non risulteranno approvati.

Art. 6. La Commissione a seconda delle partizioni del programma formulerà per ciascuna materia varie tesi per l'esame orale e varii quesiti per l'esame scritto, scrivendoli nel giorno precedente all'esame in separati fogli con numeri progressivi.

Nel giorno dell'esame saranno distintamente per ciascuna materia imborsati i numeri delle tesi e dei quesiti per estrarre a sorte il tema o il quesito da servire rispettivamente per l'esame.

Art. 7. Le prove scritte potranno durare otto ore, decorse le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non ultimati.

Art. 8. Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro e consultare scritti o stampati, ad eccezione dei testi di quelle leggi e regolamenti che potranno richiedere e che saranno somministrati a cura della Commissione. Quando constasse d'infrazioni a tali prescrizioni, gli aspiranti saranno esclusi dall'esame orale e considerato come nullo quello scritto, e nel processo verbale saranno esposte le cause della esclusione.

Art. 9. Per tutta la durata dell'esame sarà presente a turno nella sala destinata all'uopo un membro della Commissione, o qualche delegato della Commissione stessa, ed a loro cura saranno ritirati tutti i lavori, assicurandosi che i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno siano chiusi in una busta da lettere suggellata e portante allo esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori, e la firma del membro della Commissione o delegato presente alla consegna.

Art. 10. Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante saranno riunite e trasmesse immediatamente al presidente della Commissione, unitamente al processo verbale.

Art. 11. Gli esami orali avranno principio dopochè la Commissione avrà pronunciato il suo giudizio sugli esami scritti. I candidati ammessi all'esame orale riceveranno avviso del giorno in cui dovranno presentarsi a questa seconda prova.

L'appello dei candidati agli esami orali sarà fatto per ordine alfabetico.

Art. 12. La Commissione dopo compiuti gli esami ne riassumerà in un elenco complessivo il risultato, e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante, trasmettendo alla Presidenza della Corte un tale elenco con un processo verbale, col quale renderà conto di tutte le sue operazioni.

Roma, 24 aprile 1875.

Firmato: DUCHOQUÈ.

PROGRAMMA *dell'esame per l'ammissione all'impiego di vicesegretario nella Corte dei Conti.*

PARTE I. — *Cultura generale.*

1. Storia politica e letteraria d'Italia dal secolo XIII in poi.
2. Principii elementari di economia politica.

PARTE II. — *Diritto positivo.*

3. Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri.
4. Materie e partizioni del diritto amministrativo.
5. Ordinamento amministrativo — Ordinamento giudiziario e militare.
6. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato.
7. Principii elementari di diritto internazionale pubblico e privato.
8. Materie e partizioni del Codice civile.
9. Proprietà — Modi di acquistarla e di trasmetterla.
10. Obbligazioni, contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
11. Prove — Diverse specie di esse
12. Libri di commercio.
13. Società commerciali.
14. Lettere di cambio, biglietti all'ordine.
15. Commercio marittimo.

PARTE III. — *Nozioni speciali.*

16. Aritmetica.
17. Algebra fino alle equazioni di secondo grado.
18. Logaritmi, interessi, annuità, sconti semplici e composti.
19. Registrare sul giornale e riportare sul libro mastro le seguenti operazioni:

a) Acquisti d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione, e verso cessione di effetti di commercio o di altre merci;

b) Vendite d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione, con utile o perdita, e verso tratte sugli acquirenti o cessioni da essi fatte di effetti commerciali;

c) Acquisti e vendite di effetti di commercio, fondi pubblici e valori diversi;

d) Incassi di effetti di commercio scaduti in portafoglio;

e) Pagamenti di effetti accettati;

f) Pagamenti di lavori di costruzione o di manutenzione;

g) Pagamenti di spese;

h) Pagamenti o incassi d'interessi passivi o attivi;

i) Ammortamento di capitali, di azioni od obbligazioni.

Visto — *Il Presidente:* DUCHOQUÈ.

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visti i Regi decreti del 1° aprile 1075, n. 2438 (Serie 2ª) e del 6 marzo 1881, n. 104 (Serie 3ª), concernenti il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe e di volontario negli uffici della Corte dei conti;

Visto il decreto Presidenziale del 24 aprile 1875 che approva il regolamento ed il programma di esame per il concorso ai posti di vicesegretario e di volontario;

Sentito il Consiglio di presidenza,

Determina:

Ai documenti che debbono prodursi dai singoli aspiranti al concorso a corredo della dimanda, e segnati con le lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dello articolo 1° del decreto presidenziale 24 aprile 1875 sopracitato, è aggiunto:

f) *Certificato medico, debitamente autenticato, comprovante che l'aspirante è di sana costituzione, dotato di ottima vista ed esente da imperfezioni fisiche.*

Roma, addì 26 marzo 1885.

3 CACCIA.

ELENCO *dei cittadini italiani morti nel Distretto consolare di Trieste, e la*

Num. d'ordine	Cognome, Nome, Paternità e Maternità	Luogo di nascita	Domicilio	Dimora
1	Marcovich Antonia fu Francesco Cogolo e fu Elisabetta	Bassano	Venezia	Trieste
2	Giordani Antonia fu Giovanni Bassanin e di Giovanna.	Zizona-Trau	Maniago	»
3	Spongia Arturo di Nicolò e di Crescenzia Pfeifer	Trieste	Venezia	»
4	Sklauser Carlo illegittimo di Angela di Giuseppe	»	Palmanova	»
5	Mainardis Maria fu Giovanni e fu Teresa	Trevignano	S. Daniele (Udine)	»
6	Rovere Mercede di Luigi e Caterina Kenda	Trieste	Vivaro (Udine)	»
7	Bertussi Enrico di Carlo e Maria Brainek	»	Bagnaria Arsa (Udine)	»
8	Claucer Luigia di Matteo e Agnese Fabbiani	»	Udine	»
9	Ratulon Maria fu Antonio e di Maria.	S. Vito	Pordenone	»
10	Santi Cesare di Antonio e Anna Povitzer	Trieste	Venezia	»
11	De Rossi Norma di Giuseppe e di Orsola..	»	»	»
12	Giassi Lucia moglie di Emilio di Alessandro Tamaro e Maria... .	Pirano	»	»
13	Scarabelli Luigia moglie di Pietro fu Giovanni Campolin e Maria Norio.	Maniago	Maniago	»
14	Bozzocchi Bruno di Liberale e Elvira Noferi	Trieste	Cesena	»
15	Carussi Eugenia illegittima di Clorinda di Giuseppe	»	Udine	»
16	Ambra Regina vedova fu Ambrogio fu Bartolo Sbisà e fu Domenica Ive.	Venezia	Venezia	»
17	Battigelli Alice di Marco e fu Rosa	Trieste	Udine	»
18	Zennaro Antonia moglie di Luigi di Giovanni Cofau e fu Caterina...	»	Venezia	»
19	Zuccolo Antonio di Giovanni e Anna Seva.	»	Palmanova	»
20	Giassi Romana di Emilio e fu Lucia Tamaro.	»	Venezia	»
21	Odorico Giuseppe di Luigi e di Adelaide Maruss	»	Maniago	»
22	Pevera Trieste illegittima di Luigia	»	Venezia	»
23	Tosolini Maria illegittima di Carolina.	»	Udine	»
24	Bujatti Giovanna illegittima di Elvira.	»	»	»
25	Ciotti Osvaldo fu Pietro e di Maria	Pieve di Cadore	Belluno	»
26	Tomasini Antonio di Giacomo e di Giuditta..	Vivaro	Maniago	»
27	Grazia Stella fu Tomaso Truppa e fu Domenica	Brazzetto	Udine	»
28	Revelant Alberto illegittimo di Maria.	Venezia	»	»
29	De Bernardo Maria di Angelo e di Maria...	Trieste	Maniago	»
30	Orlandini Cesarina di Enrico e di Olimpia Pertot.	»	Bologna	»
31	Bruturlona Luigia illegittima di Lucia del fu Antonio	»	?	»
32	Cotroneo Anna di Teodoro e Emilia Laurica.	»	Brindisi	»
33	Bordoni Salvatore di Rocco e Anna Caropresi	»	Ancona	»
34	Rocco Isacco fu Samuele e fu Rosa...	Ancona	»	»
35	Schizzi Ginevra di Giuseppe e Orsola Gasparini.	Pordenone	Pordenone	»

cui morte giunse a notizia del R. Consolato durante il mese di agosto 1887.

Religione	Stato	Condizione	Età	Data della morte	Genere di malattia	*Osservazioni*
cattolica	coniugata	casalina	anni 82	27 luglio 1887	tubercolosi	
»	vedova	»	» 37	29 »	»	
»	celibe	—	giorni 15	»	eclampsia	
»	»	—	mesi 10	30 »	enterite	
»	coniugata	casalina	anni 32	»	tubercolosi	
»	nubile	—	mesi 12 giorni 15	31 »	catarro intestinale	
»	celibe	—	giorni 18	1° agosto 1887	eclampsia	
»	nubile	—	anni 7	»	scarlattina	
»	»	servente	» 22	2 »	eclampsia	
»	celibe	—	mesi 8	»	gastro-enterite	
»	nubile	—	anni 6	4 »	noma	
»	coniugato	sarta	» 38	6 »	peritonite	
»	»	casalina	» 28	8 »	tubercolosi	
»	celibe	—	mesi 9	»	gastro-enterite	
»	»	—	» 2	9 »	enterite	
»	vedova	privata	anni 70	10 »	marasmo	
»	nubile	sarta	» 14	»	tubercolosi	
»	coniugata	privata	» 25	11 »	eclampsia	
»	nubile	—	mesi 2	12 »	gastro-enterite	
»	—	—	giorni 17	14 »	debolezza	
»	—	—	anni 4	»	meningite	
»	—	—	mesi 27	16 »	tisi polmonare	
»	—	—	ore 6	17 »	debolezza	
»	—	—	mesi 6	»	enterite	
»	vedovo	impiegato civici dazi	anni 64	18 »	marasmo	
»	nubile	—	» 5	»	vajolo	Vedi malattia.
»	coniugata	casalina	» 27	19 »	»	Id.
»	nubile	—	mesi 10	20 »	morbillo	Id.
»	—	—	giorni 4	22 »	debolezza	
»	—	—	mesi 6	»	enterite	
»	—	—	anni 1	23 »	eclampsia	
»	—	—	mesi 11	27 »	enterite	
»	—	—	anni 4 1/2	28 »	scarlattina	
»	coniugato	trafficante	» 55	29 »	morbus Bright	
»	nubile	facchino	» 2 3/4	30 »	vajolo	Id.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrivono per telegrafo al *Times* da Sofia che la questione della Macedonia, la quale si trova così strettamente collegata al problema bulgaro, torna a disegnarsi. « In un colloquio che il corrispondente ebbe con un influente personaggio profondamente versato negli affari di Macedonia, egli fu assicurato che lo spirito delle popolazioni vi è turbato e malcontento. Centinaia di famiglie emigrano rifugiandosi in Bulgaria ponendo così entrambi i governi dell'un paese e dell'altro in una imbarazzante posizione. Un pandemonio si è sollevato perchè la Porta rifiuta di riconoscere le comunità ecclesiastiche bulgare e di consentire alle medesime i diritti che sono accordati alle comunità greche e serbe. In fatto la Porta ha inibito ai vescovi bulgari di fungere a seconda della loro dignità in Macedonia. Ora, se la Turchia persiste nell'attuale suo sistema coercitivo, deve inevitabilmente prevedersi che nell'entrante primavera la questione della Macedonia apparirà come uno dei punti più neri dell'orizzonte. »

Si legge nei giornali di Berlino che il console generale a Sofia, consigliere di legazione, barone de Thielmann, che rappresentava l'impero germanico nel principato di Bulgaria dal 13 settembre dell'anno scorso, e che aveva pure assunto la tutela dei sudditi russi, è stato nominato inviato di Prussia a Darmstadt in luogo del signor Le Mestre il quale fu nominato inviato germanico ad Atene. Il sig. Thielmann ebbe ordine di abbandonare Sofia e di recarsi subito al suo nuovo posto a Darmstadt. A successore del barone Thielmann fu nominato il console tedesco a Varna, signor Aichberger, il quale, come il suo predecessore, si limiterà a sbrigare gli affari correnti in via ufficiosa.

Un dispaccio dal Cairo allo *Standard* annunzia che il governo inglese ha risoluto di definire meglio che in passato le attribuzioni del consigliere finanziario che esso aggiunse ai ministri del kedivè.

È noto che questo posto fu creato allora della abolizione del controllo a due ed occupato successivamente da sir Eveling Baring, da sir Auckland Colvin, dal signor de Blignières, ed in ultimo dal signor Edgard Vincent.

Il governo inglese voleva con questo mezzo esercitare una stretta sorveglianza sulla gestione del Tesoro egiziano. Infatti il consigliere finanziario doveva intervenire a tutte le sedute del Consiglio dei ministri; esso aveva voto consultivo in tutte le questioni di bilancio, senza avere diritto di intervenire nella amministrazione interna del paese; esso era autorizzato ad ottenere dagli uffici tutte le informazioni delle quali avesse bisogno; infine e sopratutto, esso, d'accordo col Comitato delle finanze, poteva opporsi alle spese che non gli sembrassero giustificate e proporre quelle che gli sembrassero utili.

In sostanza, meno la facoltà di ordinare i pagamenti, il consigliere finanziario inglese amministra completamente il tesoro egiziano, ed il signor Vincent si contenne sempre in modo di ampliare più che altro queste attribuzioni.

I ministri del kedivè, naturalmente, sopportarono ognora con repugnanza una simile tutela. Quando egli si recò, non è molto, a Londra, Nubar pascià fece ogni sforzo perchè lo si sbarazzasse da un consigliere che era più che altro un padrone, e tentò ogni via per ottenere il richiamo di sir Baring.

Ma sopra entrambi questi punti il presidente del Consiglio egiziano non riuscì. Sir Eveling Baring rimane immobile al suo posto e, quanto al consigliere finanziario, il governo inglese, anzichè sopprimerne le funzioni, si adoperò a meglio definirle. Esso avrà iniziativa per proporre tutte le proposte finanziarie che crederà utile e gli viene conservato il suo diritto di veto.

La *Pall Mall Gazzette*, nella occasione dell'anniversario della battaglia di Tel-el-Kebir, scrive: « Dopo il 13 settembre 1882 si parlò del nostro sgombero dall'Egitto dopo cinque settimane, più tardi se ne parlò come di un fatto da avverarsi in cinque mesi. Da allora ad ora sono trascorsi cinque anni e noi in Egitto ci siamo ancora. La cosa sarà essa diversa di qui a cinquanta anni? Non saranno i liberali, nè i conservatori che ne decideranno. Saranno le circostanze. Noi siamo andati in Egitto contro alla volontà nostra; contro la volontà nostra vi resteremo ed è molto probabile che non ne usciremo. »

Nella seduta del 13 settembre della Camera dei Comuni, il sottosegretario di stato parlamentare per gli affari esteri, sir P. Fergusson, rispondendo ad un'interrogazione del signor Powell, disse che il Portogallo ha respinto l'invito alla Conferenza per il premio sullo zucchero, allegando che non aveva nessun interesse nella questione.

La data della Conferenza, aggiunse il Fergusson, non è ancora fissata, nè è possibile fissarla, se prima tutte le potenze maggiormente interessate non abbiano accettato l'invito. Quest'ultima porta la data del 2 luglio e dichiara che il governo inglese annette una grande importanza a ciò che una decisione sia presa prossimamente Lo scopo della Conferenza è quello di giungere ad un accordo comune ed una larga base essendo proposta per i negoziati, è inutile presentemente di contemplare l'eventualità di un disaccordo.

Lo stesso sir Fergusson, rispondendo al signor Mac-Arthur, disse che nel 1885 furono ricevute ed inviate all'ambasciatore britannico a Costantinopoli due memorie contenenti le doglianze dell'Armenia. Un'altra memoria sullo stesso argomento fu sottoposta alla Porta nel 1886. La Porta non ha dato nessuna risposta formale; ma l'ambasciatore è stato informato che certe riforme erano allo studio e sarebbero state praticate gradatamente.

Il barone de Worms, rispondendo al signor Birckbeck, disse che il governo inglese ha versato all'ambasciatore di Francia una somma, a titolo d'indennità, in occasione di una rissa avvenuta tra pescatori francesi ed inglesi, a Ramogati, il 7 ottobre 1886.

Fu quindi incominciata la discussione, in terza lettura, della legge finanziaria.

Il signor Nolan crede che si dovrebbero emendare i regolamenti delle prigioni per i detenuti politici in Irlanda.

Il signor Dillon appoggia questa domanda, e dice che se il governo persistesse a trattare i prigionieri politici come fa attualmente, solleverebbe contro di sè delle manifestazioni d'odio che sarebbe difficile di placare.

Il signor Balfour risponde, a nome del governo, che non sa comprendere come dei deputati irlandesi possano reclamare una distinzione tra il trattamento di coloro che eccitano il popolo e il trattamento a coloro che hanno commesso il delitto di oltraggio, ed aggiunge che se il signor O' Brien è in prigione, lo è per non essere comparso dinanzi al tribunale.

Il signor John Morley insiste, e dice che in nessun paese i detenuti politici sono sottoposti ad una disciplina così severa come in Irlanda.

Il signor Parnell consiglia la pazienza agli irlandesi, però che, tra non molto, il signor Gladstone sarà agli affari. Il solo mio timore, concluse il signos Parnell, è che gli irlandesi, sia in America, sia in Irlanda, commettano qualche atto di violenza a titolo di rappresaglia.

Il signor Parnell dichiara che non è detta ancora l'ultima parola sul trattamento dei detenuti politici in Irlanda. Nulla, aggiunge egli, eccita di più il sentimento pubblico in Irlanda ed in Inghilterra di questa differenza di trattamento. Il governo ha preferito una legge che gli dia il diritto di sospendere l'*habeas corpus*; così esso può trattare i prigionieri politici come i detenuti per delitti comuni. Arrivando al potere il gabinetto aveva trovato l'Irlanda in pace; ora, se persiste nella politica nefasta che ha inaugurato, è su di lui che cadrà la responsabilità degli errori, dei disastri e dei delitti che ne saranno la conseguenza. La politica del governo tende ad esasperare gli irlandesi allo scopo di giustificare il *bill* di coercizione.

La Camera adotta la legge finanziaria in terza lettura, dopo una discussione che ha durato cinque ore.

La *Pall Mall Gazette* annunzia che una Deputazione dell'Unione inglese dell'*home rule* è partita da Euston per l'Irlanda, allo scopo di studiare sopra luogo la questione irlandese e di prestare un appoggio più efficace ai capi irlandesi. Fanno parte della Deputazione parecchi membri del Parlamento.

Le Cortes portoghesi hanno chiusa la loro sessione dopo averne occupato l'ultima parte nella discussione del riordinamento militare del paese.

Secondo la nuova legge, il servizio è personale ed obbligatorio ed il rimpiazzo è soppresso.

Il contingente è diviso per sorteggio in due parti, la prima delle quali è chiamata ad un servizio attivo di tre anni nell'esercito di terra e di sei anni nell'armata di mare. Poi questi soldati passano per cinque anni nella prima riserva e per altri quattro nella seconda.

La seconda parte del contingente entra subito in questa ultima parte dell'esercito e non vi permane egualmente che quattro anni

La legge ammette il volontariato di un anno, la sostituzione fra coscritti dello stesso comune e della medesima classe; in fatto di esenzioni complete essa non prevede che le infermità, ma ammette come causa di differimento la necessità di continuare degli studi o di imparare una professione.

Infine, gli allievi delle diverse scuole superiori sono autorizzati a fare il loro servizio nella riserva mediante il pagamento di una tassa militare, la quale pesa anche sui coscritti esentati dal servizio nell'esercito attivo.

Prima di occuparsi del riordinamento delle forze militari del paese, le Cortes hanno esaminato la situazione finanziaria.

Per sopperire ai disavanzi che figurano da varii anni costantemente nei bilanci le Camere hanno aumentato uniformemente il complesso dei dazi doganali.

Inoltre esse hanno unificato il sistema fiscale dell'importazione e della fabbricazione dei tabacchi, in guisa di aumentare le entrate dello Stato di cinque milioni.

Per tale scopo si costituirà una associazione fra le più grosse ditte che si occupano di tabacco. Ove esse non giungano ad intendersi, verrà introdotto il monopolio

La sessione delle Cortes portoghesi che si è poco stante chiusa viene considerata come una delle più feconde e se ne aspettano notevoli risultati.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15. — Si ha da Sofia:

« Il governo bulgaro, come risposta alla Nota della Germania sull'incidente di Rustsciuk, ha destituito Mantoff, prefetto di Rustsciuck, ha soppresso il giornale locale intitolato: *Il Bulgaro*, e ne ha posto l'editore sotto processo.

« Quanto alla domanda della Germania, rivolta alla Porta, di autorizzarla a far passare nel Mar Nero tre corazzate onde bloccare i porti bulgari per ottenere soddisfazione, il governo bulgaro espresse maraviglia per una domanda cotanto energica a proposito di un incidente che considera come poco grave, giacchè il giornale che pubblicò l'articolo ingiurioso per il console germanico non ha alcuna importanza e da un pezzo l'aveva ritrattato.

« Qui non si fanno illusioni sulla reale portata della domanda della Germania. Si crede tuttavia che le misure prese soddisferanno il Gabinetto di Berlino. »

SUEZ, 14. — Il vapore *Ormuz* dell'Orient-Line, diretto per Napoli, è entrato nel Canale alle ore 3 pomeridiane con la valigia australiana.

HONG KONG, 15. — Il vapore *Stura*, della Navigazione Generale Italiana, giunse oggi da Bombay.

BERLINO, 16. — Il conte Kalnoky è arrivato iersera a Friedrichsruhe.

Egli fu ricevuto dal principe di Bismarck, dal conte Herbert di Bismarck e dal dott. Rottemburg, consigliere relatore alla cancelleria dell'impero, che lo accompagnarono al Castello, ove fu salutato dalla principessa di Bismarck.

COSTANTINOPOLI, 16. — Si assicura che l'incaricato d'affari di Germania consideri la revoca del prefetto Mantoff e la soppressione del giornale *Il Bulgaro* come una riparazione insufficiente.

CABUL, 12. — Ayub Khan si trova attualmente a Koljamani (Belutschistan).

DUBLINO, 16. — Il Congresso dei *Landlords* irlandesi si è aperto ieri. Fu approvata una mozione colla quale si respinge l'accusa che i *Landlords* abbiano negletto i loro doveri, e nominata una Commissione che elaborerà una confutazione particolareggiata di tale accusa

FILADELFIA, 16. — Ieri sono cominciate le feste del Centenario del giorno in cui fu firmata la Costituzione degli Stati Uniti.

Si calcola che un milione e mezzo di persone erano presenti a Filadelfia.

MONACO DI BAVIERA, 16. — Camera dei deputati. — Il ministro delle finanze annunzia esservi nel bilancio un aumento di spese di 15 milioni di marchi, di cui 5,250,000 per l'impero.

Il ministro chiede che si voti d'urgenza l'imposta sugli *alcools*.

Quanto all'imposta sulla birra, la Baviera manterrà le sue riserve

SAN VINCENZO, 15. — Il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione generale italiana, proseguì ieri per Barcellona.

CALLAO, 16. — Ieri sera giunse il piroscafo *Washington*, della Navigazione generale italiana, proveniente dal Plata.

LONDRA, 16. — Il Parlamento è stato prorogato.

La regina, nel discorso di chiusura, dice che le relazioni colle potenze estere sono sempre amichevoli. Spera che la conclusione della Convenzione colla Russia circa la frontiera afgana contribuirà grandemente a mantenere una pace durevole nell'Asia Centrale. Fa allusione al rifiuto del sultano di ratificare la Convenzione per l'Egitto, ma soggiunge che gl'impegni della regina verso il sovrano ed il popolo egiziano rimangono immutati. La regina dichiara d'aver convenuto col presidente degli Stati Uniti di deferire ad una Commissione di rappresentanti dei due paesi le difficili questioni insorte a proposito della pesca nelle acque del Nord di America.

La regina annunzia quindi con soddisfazione la riunione della prima Conferenza dei rappresentanti delle Colonie, che servirà ad unire vieppiù le diverse parti dell'impero. Soggiunge, aver motivi di sperare che la seria depressione constatata da lungo tempo negli affari commerciali ed industriali prenderà un carattere meno grave Deplora che non si sia potuto sollevare le sofferenze di gran parte della popolazione agricola.

Parlando dell'Irlanda, S. M. ha fiducia che i rimedii votati dal Parlamento produrranno gradatamente il ristabilimento completo dell'ordine. Accenna ad alcuni progetti votati riguardo alla ripartizione delle terre, al benessere dei minatori, alle marche di fabbrica, alla legislazione ed alla procedura civile in Scozia

Termina, constatando i sentimenti di fedeltà espressile in occasione del suo Giubileo. Ne è stata profondamente commossa, e spera che le sarà concesso di continuare a regnare sopra il suo popolo così affezionato, fedele ed unito

STETTINO, 16. — L'imperatore è partito stamane alle ore 9 1[2 per il campo delle manovre.

MONACO DI BAVIERA, 16. — La Camera dei deputati decise di rispondere con un indirizzo al discorso inaugurale del reggente.

La Camera dei signori ha eletto Peretschner a vicepresidente.

LONDRA, 16. — Vi fu una collisione, presso Duncaster, fra due treni di piacere. Si hanno a deplorare venti morti e settanta feriti.

Il *Reuter Office* ha da Simla: « Un dispaccio da Meshed, in data 14 corrente, reca, che le traccie di Ayub khan furono seguite fino alla sorgente situata presso Dashtilut, e quindi perdute. »

NOTIZIE VARIE

Munificenza Reale. — Quando S. M. il Re visitò Terni, la Società anonima cooperativa per le Case operaie incaricò una Commissione di presentare a Sua Maestà una copia dello statuto ed un indirizzo implorando la sovrana protezione a favore della Società.

Ora telegrafano da Terni che il Ministro della Real Casa partecipava che Sua Maestà ha sottoscritto a 500 azioni della Società (lire 10,000).

Il presidente della Società e i firmatari dell'indirizzo spedivano tosto in proposito il seguente telegramma:

« Sua Eccellenza Ministro Real Casa

Monza.

« Atto generoso Sua Maestà comunicato lettera 9 corrente produce intera Società sensi vivissimi riconoscenza.

« Preghiamo Vostra Eccellenza rendersi interprete tali sentimenti presso Sua Maestà.

« *Firmati:* Pietro Fonzoli, presidente Società Case operaie — Alessandro Fabri — Giuseppe Torricelli — Stefano Lazzari — Pier Gaetano Possenti ».

Decessi. — A Bergamo, scrive il *Corriere della Sera* del 15, cessava di vivere il nob. Bertaldi Augusto, maggior generale della riserva. Era nato ad Alassio nel 1812. Cadetto nel 1828 nei cacciatori piemontesi era nel 1860 maggior generale comandante la brigata Brescia. Nel 1866 comandante superiore della guardia nazionale di Genova. Sposò quindi una gentile signora bergamasca, morta pochi anni dopo. Nella campagna del 1848 ottenne pel suo valore nei fatti d'armi di Rivoli e Volta la menzione onorevole al valor militare e nel 49 alla battaglia di Novara la medaglia d'argento. Nel 59 a San Martino ferito leggermente venne decorato della croce d'ufficiale dell'ordine militare di Savoja. Prese pure parte alla guerra di Crimea come maggiore dei bersaglieri, distinguendosi per valore. Era insignito di molte decorazioni. Lascia due figlie, da lui educate a nobili sentimenti; esse vivono a Bergamo.

Fabbrica di quadri antichi. — Uno dei primi critici di arte della Germania, il signor Lewin, ha scoperto una fabbrica di falsi Ruisdael, Van der Meer, Van Delft e Van Ostade. L'imitazione è talmente meravigliosa che il solo Museo di Francoforte ha comperato sessanta di quei quadri credendoli autentici.

Le grandi città dell'America. — Il seguente prospetto mostra a colpo d'occhio, in modo chiaro e sorprendente, il progressivo e rapido sviluppo nella popolazione delle tre principali città degli Stati-Uniti:

Anno	Nuova-York *abitanti*	Filadelfia *abitanti*	Chicago *abitanti*
1830	238,000	188,800	45
1840	398,500	201,500	4,400
1850	766,700	432,300	34,500
1860	1,332,700	599,800	122,700
1870	1,760,100	706,800	321,500
1880	2,303,600	894,900	572,600

Esperimenti di elettricità. — Si stanno facendo attualmente al Capo de la Hève presso la foce della Senna, alcuni esperimenti sulla produzione dell'elettricità a scopo di illuminazione, mediante la forza ottenuta dai mulini a vento Il vento mette in movimento una macchina dinamo-elettrica, impiegata a caricare accumulatori di capacità conveniente.

L'elettricità, così prodotta ed immagazzinata deve essere usata a piacere per formare un faro di luce.

Il sistema, se avrà successo, avrà il vantaggio di costare soltanto l'impianto delle macchine.

Ma rimane ad accertare se, quando non spira vento e le alette del mulino non si muovono, si possa raccogliere una quantità di elettricità sufficiente per illuminare una data stazione.

Il signor de l'Angle-Beaumanoir, ingegnere civile di Parigi, è stato autorizzato dal Ministro dei lavori pubblici a fare, a spese del dipartimento, l'esperimento di questo sistema per illuminare elettricamente il faro de La Hève.

P G. N. 66261 **S. P. Q. R.**

Assegna del bestiame e delle semenze dell'annata agraria 1887-88 nel territorio comunale di Roma

Il sindaco di Roma,

Analogamente alle disposizioni contenute nel regolamento normale della Deputazione provinciale 27 gennaio 1873 e nel regolamento speciale deliberato dal Consiglio comunale di Roma nella seduta del 9 marzo 1874 ed approvato dalla R. Prefettura il 30 detto mese, nonchè nelle successive deliberazioni consigliari del 25 febbraio 1875 e del 25 gennaio 1878 debitamente approvate per la percezione della tassa sul bestiame a capo;

NOTIFICA:

1. Tutti i detentori, conduttori o proprietari del bestiame depascente o mantenuto nell'agro Romano, nel suburbio, e nell'interno della città dovranno entro il termine di giorni quindici, stabilito dal regolamento, a cominciare dal 1° ottobre prossimo, denunciare all'ufficio III, sezione tasse in Campidoglio la specie ed il numero dei capi di bestiame che essi ritengono a qualunque titolo, il tempo della dimora nel comune, non che la località in cui è tenuto a pascolo durante la stagione agraria 1887-1888, cioè dal 1° ottobre 1887 al 30 settembre 1888.

A tale effetto ritireranno presso l'ufficio suddetto l'analoga scheda a stampa che dopo riempita, e firmata dovrà essere restituita all'ufficio medesimo che ne rilascerà ricevuta.

2. Non saranno compresi nella denuncia i cavalli e muli che sono mantenuti o adoperati nell'interno e suburbio di Roma e che si trovano di già assoggettati alla tassa speciale in virtù del regolamento municipale 12 dicembre 1876.

3. Insieme alla denuncia del bestiame sarà pure consegnata da coloro che sono contemporaneamente proprietari del bestiame, e proprietari o affittari delle tenute e pediche, nelle quali trovasi immesso l'assegna dei pascoli e delle semenze fatte o da farsi durante l'annata agraria.

Eguale assegna entro lo stesso termine sarà fatta dai proprietari o affittuari delle tenute e pediche dell'Agro Romano che non hanno bestiame.

Quando l'erbe pascolive sieno state vendute in parte o in tutto, dovrà indicarsi nell'assegna il nome e cognome dell'acquirente, la quantità dell'erbe vendute e la durata del pascolo.

Le vendite che si operassero posteriormente alla primitiva assegna saranno denunciate all'ufficio dentro otto giorni dalla data del relativo contratto.

4. Per il bestiame che sarà introdotto dopo la prima quindicina del mese di ottobre nell'Agro Romano, come per le bestie che saranno acquistate o aggiunte lungo l'anno, fra le quali quelle che cessano di essere lattanti, non che per le bestie che, assegnate in prima stagione in una categoria di tassa, passano durante l'annata agraria in un'altra, la denuncia dovrà farsi entro il termine di giorni 8 dall'avvenuta introduzione, acquisto, aggiunta o passaggio.

5. Entro lo stesso termine di giorni 8 dovrà pure denunciarsi, qualora avvenga, il cambiamento del pascolo dalle località assegnate a quelle in cui il bestiame è stato trasferito.

6. Insieme alla denuncia di cui agli articoli 1 e 4 dovrà contemporaneamente presentarsi, per il bestiame proveniente da altri comuni, il certificato del comune nel cui territorio il bestiame ha pre-

cedentemento pascolato, rilasciato dalla competente autorità ed indicante la data della partenza, il numero e la specie del bestiame: *il certificato dovrà inoltre dichiarare lo stato sanitario del medesimo.*

Non presentandosi tale certificato nell'atto della denuncia, il bestiame, per gli effetti della tassa, sarà considerato come introdotto nel territorio comunale di Roma fin dal principio dell'annata agraria, nonostante qualunque certificato che per lo stesso effetto si volesse produrre in seguito.

Il bestiame che sarà rinvenuto fuori di assegna sarà parimenti considerato come immesso nel territorio romano fin dal principio dell'annata agraria, malgrado qualunque certificato che in seguito alla contravvenzione venisse prodotto.

7. Quando a causa di pascolo il bestiame assegnato sia traslocato dall'Agro Romano ad altro territorio prima del tempo per cui venne tassato dev'essere denunciata la partenza all'ufficio suddetto cinque giorni prima che avvenga per essere constatata dagli agenti comunali. Però perchè possa farsi luogo allo sgravio della relativa tassa dal giorno successivo a quello della partenza del bestiame, dovrà presentarsi o farsi pervenire all'ufficio stesso, entro quindici giorni, il certificato del comune in cui il bestiame è stato traslocato, comprovante il numero, la specie e l'avvenuta introduzione del medesimo in quel territorio.

In mancanza della denuncia o dei certificato nei termini stabiliti, il bestiame per gli effetti della tassa si avrà come permanente nell'agro romano.

8. I possessori o detentori di bestiame che nel termine assegnato non avranno data la denuncia o l'avranno presentata infedele, saranno tenuti al pagamento di una multa, la quale potrà estendersi fino alla metà della tassa, che fatte le opportune verifiche, sarà loro assegnata pei capi non denunciati.

I contravventori alle altre disposizioni della presente notificazione incorreranno nelle penalità stabilite a forma di legge.

9. La tassa, ove concorrano le circostanze previste dalla deliberazione consigliare del 25 gennaio 1878, potrà essere corrisposta in via di abbonamento, da convenirsi in base alle norme stabilite dalla deliberazione consigliare suddetta e previa domanda, in carta bollata, dell'interessato, da presentarsi insieme all'assegna del bestiame e delle semenze nel termine prescritto come agli articoli precedenti.

Però finchè l'abbonamento non sia convenuto il contribuente deve denunciare e documentare il successivo movimento del bestiame nei modi e termini stabiliti, perchè in ogni caso possa liquidarsi la tassa nelle vie ordinarie.

Roma, dal Campidoglio il 15 settembre 1887.

Il Sindaco: L TORLONIA.

Il Segretario generale: A. VALLE.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 16 settembre 1887.

In Europa pressione alquanto bassa al Nord ovest e Sud-est, elevata sulla Russia settentrionale e centrale, abbastanza alta al centro. Russia meridionale 753; Mosca 773.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito al Nord, disceso al Sud; temporali con pioggie sulla media Italia; ponente fresco al centro; temperatura alquanto diminuita sull'Italia superiore.

Stamani cielo alquanto nuvoloso sul versante Adriatico sereno altrove; maestro fresco lungo la costa Adriatica; barometro a 766 mm. all'estremo Nord, a 764 a Tunisi, Roma, a 759 ad Atene.

Mare mosso lungo la costa centrale e meridionale adriatica.

Probabilità:

Venti deboli del quarto quadrante, Cielo generalmente sereno, qualche temporale al Sud est.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 16 SETTEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.

L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 763,1

Termometro centigrado . { Massimo = 27,7 / Minimo = 16,9

Umidità media del giorno . { Relativa = 48 / Assoluta = 10,01

Vento dominante: normale.

Stato del cielo: sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 16 settembre.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	21,8	12,2
Domodossola	sereno	—	23,9	10,5
Milano	sereno	—	22,8	13,8
Verona	sereno	—	25,0	17,8
Venezia	sereno	calmo	24,0	16,0
Torino	sereno	—	22,0	14,6
Alessandria	sereno	—	23,5	13,4
Parma	sereno	—	25,4	15,1
Modena	sereno	—	26,8	17,0
Genova	sereno	calmo	23,8	18,0
Forlì	sereno	—	27,4	17,4
Pesaro	1/4 coperto	mosso	23,9	15,9
Porto Maurizio	sereno	calmo	25,2	14,8
Firenze	sereno	—	25,0	13,1
Urbino	1/4 coperto	—	24,9	14,2
Ancona	3/4 coperto	agitato	24,7	19,3
Livorno	sereno	calmo	25,0	15,0
Perugia	sereno	—	25,4	13,1
Camerino	1/4 coperto	—	22,2	14,5
Portoferraio	sereno	calmo	29,0	19,6
Chieti	1/4 coperto	—	22,9	12,7
Aquila	sereno	—	24,5	11,7
Roma	sereno	—	27,9	16,9
Agnone	sereno	—	24,9	12,6
Foggia	1/2 coperto	—	29,0	17,0
Bari	3/4 coperto	mosso	24,8	18,2
Napoli	sereno	calmo	26,7	19,6
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	23,0	13,4
Lecce	3/4 coperto	—	26,0	18,6
Cosenza	1/4 coperto	—	26,8	16,6
Cagliari	sereno	calmo	31,0	19,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	25,2	21,2
Palermo	sereno	calmo	32,1	16,6
Catania	sereno	calmo	28,5	20,8
Caltanissetta	sereno	—	27,0	15,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	26,8	16,4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29,7	20,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 settembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 82 1/2, 85	98 83	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	485 25	485 25	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2160 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	575 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	767 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	282 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1020 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	594 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2250 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	113 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	377 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	347 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	316 1/2
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	505 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	316 1/2
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 80
	Parigi	chèques	»	»	»
4 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 31
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 99 10, fine corr.
Az. Ferrovie Mediterranee 626, 624, 623 1/2, fine corr.
Az. Banca Romana 1298, fine corr.
Az. Banca Generale 709 1/2, 709, 708, 707 1/2, fine corr.
Az. Banca di Roma 8?3, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illuminazione a Gas 1992, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1255, 1256, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 308, fine corr.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi	29	Agosto
Prezzi di Compensazione	29	Agosto
Compensazione	30	id.
Liquidazione	31	id.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 15 settembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 988.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 318.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 375
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 020.

Il Vicepresidente B. Tanlongo.

V. Trocchi, *presidente*.

1256

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Appalto di Esattorie delle imposte per il quinquennio 1888-92

Avviso di 1ª asta con abbreviazione di termini.

Dovendosi procedere alla rinnovazione della prima asta per l'appalto della esattoria di Nerola per il quinquennio 1888-92 a termini della legge 20 aprile 1871 N. 192 (serie 2ª) modificata colle leggi 30 dicembre 1876 N. 3591 (serie 2ª) 2 aprile 1882 N. 674 (serie 3ª) si rende noto quanto segue:

1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora designata nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti autorità sarà tenuto l'esperimento d'asta per il concorso alla esattoria di Nerola.

2. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalle leggi suddette, dal regolamento approvato con R. decreto del 23 dicembre 1886, n. 4256 (Serie 3ª) dal R. decreto già in vigore per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, nonchè dai decreti Ministeriali concernenti i capitoli normali e la tabella delle spese per gli atti esecutivi. Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che sono stati deliberati per la esattoria.

3. Il metodo col quale si procederà all'esperimento dell'asta è quello della candela vergine.

La prima offerta di ribasso non può essere maggiore nè minore di un centesimo.

L'avviso di cui all'articolo 13 del regolamento conterrà l'articolo 89 del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

4. L'aggiudicazione dell'esercizio dell'esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio col quale verrà aperto l'incanto.

Si addiverrà all'aggiudicazione, quand'anche vi sia un solo concorrente.

5. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Consorzio rimarrà obbligato solamente quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto sentita la Deputazione provinciale.

6. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

7. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

8. Il deposito può farsi in danaro od in titoli del Debito Pubblico al portatore, al valore di lire 99. 05 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 13 sett. 1887 n. 215. I detti titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

9. Il deposito può essere effettuato o per consegna alla Commissione che tiene l'asta o per produzione di regolare quietanza della Cassa del comune o della provincia o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare sottoindicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del Regolamento approvato con Regio decreto 23 dicembre 1886, numero 4256.

11. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge.

12. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per la indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione degli avvisi d'asta.

13. L'esattore deve riscuotere la tassa della Camera di commercio della provincia coll'obbligo del non riscosso per riscosso e coll'istesso aggio determinato per le imposte e sovraimposte.

14. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso, sono visibili presso l'Intendenza di finanza, presso l'Agenzia delle imposte dirette e presso le segreterie comunali, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, nonchè i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'appalto dell'Esattoria, giusta la seguente

TABELLA

Numero d'ordine	ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel circolo esattoriale	MESE, GIORNO ED ORA in cui si apre l'asta	COMUNE E LOCALE in cui si apre l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale si apre l'asta: Sulle imposte, sovrimposte, tasse ed altre riscossioni da effettuarsi coll'obbligo del non riscosso per riscosso	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale si apre l'asta: Sulle entrate comunali per le quali non avvi l'obbligo del non riscosso per riscosso	AMMONTARE presunto della riscossione annuale	AMMONTARE della complessiva cauzione da prestarsi dall'esattore	AMMONTARE DEL DEPOSITO da farsi per concorrere all'asta (art. 7 della legge e 10 del regolamento)	METODO DELL'ASTA cioè se a candela vergine oppure a schede segrete	CONDIZIONI essenziali dei Capitoli speciali
1.	Nerola . . .	Nerola, Monteflavio Montorio-Romano	23 settembre 1887 ore 10 1|2 ant	Nerola Sala Comunale	7. 00	— —	65,524. 51	14,200 00	1,310. 00	Candela vergine	Col servizio di cassa è affidata all'esattore la riscossione delle entrate comunali coll'obbligo del non riscosso per riscosso. Egli dovrà in ogni quindicina del mese recarsi nei comuni consorziati per servizio di riscossione e pagamento dei mandati.

Dall'Intendenza di Finanza, Roma li 15 settembre 1887.

Per L'Intendende; PAOLETTI.

Intendenza di Finanza della Provincia di Ferrara

Avviso d'asta

per la vendita di beni pervenuti al demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867 n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del 22 settembre 1887 nel locale dell'Ufficio del registro di Portomaggiore alla presenza di un delegato della commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta di bollo da lira una, e secondo il modulo sotto indicato.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato dell'eseguito deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del debito pubblico al corso di borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della provincia anteriormente al giorno del deposito.

4. L'aggiudicazione seguirà a favore di quello, che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori si terrà una gara fra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse di trasporto di trascrizione ed iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali del presente avviso e degli anteriori starà a carico del deliberatario.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale quali capitolati nonchè l'estratto della tabella e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle ore 4 pom. presso l'ufficio del registro suindicato.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile, rimangono a carico del demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, decime ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valor nominale a termini degli art. 16 e seguenti del capitolato generale, gli acquirenti i quali in luogo di pagare con obbligazioni pagassero con moneta legale, non avranno diritto, per questo titolo, ad alcuno sconto.

AVVERTENZE

Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del codice stesso.

Modello d'offerta

Io sottoscritto di domiciliato dichiaro di aspirare all'acquisto del lotto n. suddetto nell'avviso d'asta n. per lire unendo a tale effetto il certificato comprovante il deposito eseguito di lire (all'esterno) offerta per acquisto di lotti di cui all'avviso d'asta n.

DESCRIZIONE DEI BENI

1. Comune di Argenta, Frazione S. Nicolò — Provenienza Rev. fabbrica di S. Petronio in Bologna. — Due corpi attigui di terreno l'uno denominato Valle Scacerna e l'altro Pozza.

Il primo corpo di terreno propriamente denominato Scacerna, è intersecato dai due scoli generali Quaderna e Gardamenata e comprende:

a) gli apprezzamenti vallivi distinti in mappa coi n. 104 sub. 1 112, 117, sub. 1 e 2, 181.

b) Gli apprezzamenti attualmente a secca coltura distinti in mappa coi n. 118 sub. 1, 2, 119 120, 182, 183, 184, 185, 191.

Il secondo corpo di terreno denominato Pozza distinto in mappa coi n. 180, 116, sub. 1, 2, 3, è attualmente tutto a secca coltura, investito in parte a grano e in parte ad erba.

I sopraindicati corpi di terreno formano una sola tenuta che confina coi beni del patrimonio Grabinski — Beni Bonsignani — Partecipanza di Medicina — Monte Matrimonio di Bologna — Beni Gandolfi e Bertaglia e forse ecc. ecc. coll'estimo complessivo di scudi 7902.94 e colla superficie di ettari 123 are 14 cent. 40. — Prezzo d'incanto lire 82,372.63 — Deposito per cauzione delle offerte lire 8237,26 — Per le spese e tasse lire 4900. — Data del precedente ultimo incanto 10 settembre 1887.

Ferrara addì 12 settembre 1887.

1247 L'Intendente: DE ALBERTI.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
DEL TERZO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi nella sala degli incanti, sita in prossimità di questo R. Arsenale, nel giorno di oggi, giunta l'avviso in data 23 agosto p. p. per l'appalto della seguente provvista:

Oggetti di ferro fucinato, di ferraccio, di bronzo, di ottone, di rame o misti, greggi e lavorati, che saranno, volta per volta, domandati nel corso degli anni finanzari 1887-88 *e* 1888-89, *dalla Direzione delle costruzioni navali del* 3. *dipartimento per la somma presunta complessiva di lire* 200000

e dovranno consegnarsi nel Regio Arsenale di Venezia nei termini di tempo indicati nelle apposite richieste ed al prezzo massimo e minimo della Tariffa stabilita dal relativo Capitolato d'appalto, venne lo stesso appalto provvisoriamente aggiudicato, mediante l'ottenuto maggiore ribasso di lire una e centesimi sessanta (L. 1,60) per cento. L'importare suddetto si riduce quindi a lire 196800.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso non minori del ventesimo sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria scadrà a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 3 ottobre prossimo venturo, spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi. Chi fa offerta per conto di altra persona dovrà produrre un mandato di procura speciale pel presente appalto. Uguale documento dovrà produrre chi firma l'offerta per conto della ditta.

Le offerte dovranno essere accompagnate in piego a parte dal deposito provvisorio di lire 20000 in numerario od in cartelle del Debito pubblico dello Stato al portatore, valutate al corso di borsa e dal certificato indicato nel succitato avviso d'asta. Il deposito dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle tesorerie del Regno.

Le stesse offerte potranno pure essere presentate al Ministero della Marina, o ad una delle Direzioni delle costruzioni del 1° e 2° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina, e le direzioni delle Costruzioni dei due dipartimenti Marittimi in Spezia e Napoli.

Venezia, li 13 settembre 1887.

1249 *Il Commissario ai contratti:* ENRICO GRECI.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Società riunite FLORIO e RUBATTINO

SOCIETA' ANONIMA

Capitale statutario lire 100 *milioni: emesso e versato lire* 55 *milioni*

Si prevengono i Portatori delle Obbligazioni R. Rubattino e C. tipo oro e tipo carta, che a partire dal 30 settembre corrente si effettuerà:

In L. 15 - per Obbligazione, il pagamento della Cedola n. 38 scadente in quel giorno.

In L. 1000 - per cadauna Obbligazione il rimborso delle Obbligazioni della Serie L ultimamente estratta.

I pagamenti si faranno:

In **Roma**, dalla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano e dalla Banca Generale.

Firenze, **Genova**, **Torino**, dalla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano

Milano, dalla Banca di Credito Italiano;

Ginevra, dai sigg. Bonna e C.;

Neuchâtel, dai signor Pury e C.;

Basilea, dai signori de Speyr e C.

Nelle piazze estere i pagamenti saranno, sino a nuovo avviso, eseguiti in franchi alla pari.

1252 Roma, 15 Settembre 1887.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Appalto di Esattorie delle imposte per il quinquennio 1888-92

Avviso per le seconde aste con abbreviazione di termini.

In seguito all'annullamento, decretato dal Prefetto, dell'aggiudicazione delle esattorie sottonotate dovendosi procedere alla rinnovazione dello esperimento per l'appalto delle esattorie medesime per il quinquennio 1888-92 a termini della legge 20 Aprile 1871 N. 192 (serie 2ª) modificata colle leggi 30 dicembre 1876 N. 3591 (serie 2ª) 2 Aprile 1882 N. 674 (serie 3ª) si rende noto quanto segue:

1. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designate nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti autorità, saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso delle esattorie nella tabella stessa indicate.

2. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalle leggi suddette, dal regolamento approvato col Regio decreto del 23 dicembre 1886, n. 4256 (Serie 3ª), dal Regio decreto già in vigore per la riscossione della tassa sulla macinazione dai cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, nonchè dai decreti Ministeriali concernenti i capitoli normali e la tabella delle spese per gli atti esecutivi. Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che sono stati deliberati per la esattoria.

3. Il metodo col quale si procederà all'esperimento dell'asta è quello della candela vergine.

La prima offerta di ribasso non può essere maggiore nè minore di un centesimo.

L'avviso di cui all'articolo 13 del regolamento conterrà l'articolo 89 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

4. L'aggiudicazione dell'esercizio dell'esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio col quale verrà aperto l'incanto.

Si addiverrà all'aggiudicazione, quand'anco vi sia offerta di un solo concorrente.

5. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune o il consorzio rimarranno obbligati solamente quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto sentita la Deputazione provinciale.

6. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall' articolo 14 della legge 20 aprile 1871, numero 192.

7. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

8. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 99, 05 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa, inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 5 agosto 1887, n. 182. I detti titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

9. Il deposito può essere effettuato o per consegna alla Commissione che tiene l'asta o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune o della provincia o della tesoreria governativa. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare sottoindicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 23 dicembre 1886, n. 4256.

11. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge.

12. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per la indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione degli avvisi d'asta.

13. L'esattore deve riscuotere la tassa della Camera di commercio della provincia coll'obbligo del non riscosso per riscosso e coll'istesso aggio determinato per le imposte e sovraimposte.

14. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso, sono visibili presso l'Intendenza di finanza, presso l'Agenzia delle imposte dirette e presso le segreterie comunali, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'appalto della esattoria, giusta la seguente.

TABELLA

ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel circolo esattoriale	MESE giorno ed ora in cui si apre l'asta	COMUNE e locale in cui si apre l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale è aperta l'asta sulle imposte sovrimposte tasse ed altre riscossioni da effettuarsi coll'obbligo del non riscosso per riscosso	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale è aperta l'asta sulle entrate comunali per le quali non avvi obbligo del non riscosso per riscosso	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della complessiva cauzione da prestarsi dallo esattore	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta (art 7 della legge e art. 10 del regolamento)	Metodo dell'asta cioè se a candela vergine od a schede segrete
1. Nettuno. . .	Nettuno	20 settembre 1887	Nettuno Sala Comunale	2. —	— —	176,304 26	36,100 »	3,526 —	Candela vergine
2. Paliano . . .	Paliano, Piglio, Serrone	ore 10 1[2 ant.	Paliano Sala Comunale	3. —	— —	220,346 48	41,200 »	4,407 —	id.

Condizioni essenziali dei Capitoli Speciali. — 1.° Col servizio di cassa è affidata all'Esattore la riscossione delle Entrate comunali coll'obbligo del non riscosso per riscosso. L'Esattore nel caso non abbia domicilio nel comune dovrà farsi rappresentare da un collettore.

2.° Col servizio di cassa e riscossioni delle Entrate comunali coll'obbligo del non riscosso per riscosso. Con frequenti gite nei comuni di Piglio e Serrone l'Esattore provvederà al servizio di cassa e pagamenti dei mandati.

Dall'Intendenza di Finanza, Roma li 15 settembre 1887.

1257 Per l'Intendente - PAOLETTI.

(2ª *pubblicazione*)

Società Anonima delle Acque Albule presso Tivoli

In conformità all'art. 27 degli Statuti, i signori azionisti sono pregati a riunirsi in assemblea generale straordinaria il giorno di lunedì 10 ottobre 1887, alle nove e mezzo antimeridiane alla Sede sociale (Stabilimento dei bagni Acque Albule presso Tivoli).

Ordine del giorno:

Nomina dei nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione, stante la dimissione data da tutti i Consiglieri.

I signori azionisti sono pregati, in conformità all'art. 25 degli Statuti, di depositare le loro azioni prima del 5 ottobre prossimo presso i signori Nast kolb Schumacher a Roma, Via della Mercede 42, per aver diritto d'assistere all'assemblea. 1074

DIREZIONE TERRITORIALE
di Commissariato Militare del X Corpo d'Armata

Si rende di pubblica ragione che per la provvista dei bottoni, di cui nell'avviso d'asta delli 5 corrente mese n. 30, il prezzo da offrirsi deve intendersi fatto per ogni cento bottoni, anzichè in ragione di ogni singola unità di confronto, come venne erroneamente indicato nel predetto avviso d'asta.

Napoli, 15 settembre 1887.

Per detta direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI.

1250

Regia Prefettura di Roma

Avviso d'Asta.

Si fa noto a chi di ragione, che in seguito ad incarico del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), presso la Prefettura di Roma, alle ore 11 ant. del 3 ottobre prossimo, alla presenza dell'Ill.mo sig. Prefetto o del funzionario che verrà da lui delegato, si procederà a pubblici incanti per l'appalto relativo alla fornitura delle materie prime sotto indicate, necessarie per l'esercizio delle manifatture nella Casa di Reclusione di Civita Castellana, del presunto complessivo valore di L. 9745.

Lotti	MATERIE	Quantità d'ogni materia da provvedersi durante l'appalto		Prezzi d'asta per ogni materia	Ammontare della fornitura	
					per ogni materia	per ogni lotto
1	Pelli di vacchetta di 1ª qualità	Chg.	900	L. 5,00	L. 4500,00	L. 4500,00
2	Cuoio di 1ª qualità per suole	»	1100	» 3,50	» 3850,00	» 3850,00
3	Cuoio di 2ª qualità per solette, contrafforti ecc.	»	450	» 3,10	» 1395,00	» 1395,00

L'asta avrà luogo distintamente per ogni singolo lotto, col metodo delle offerte segrete, a norma del vigente Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; e l'aggiudicazione sarà vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato che insieme ai campioni delle materie a fornirsi sarà visibile presso la detta Prefettura, (Sezione Contratti) nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara, dovranno giustificare presso l'Autorità preposta all'asta, la propria idoneità e responsabilità, ed inoltre depositare in contanti od in biglietti avente corso legale, una somma equivalente al 3 per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere.

Il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione definitiva ragguagliata al 5 per cento dell'assunta impresa.

L'aggiudicazione provvisoria sarà soggetta alle offerte di ribasso in grado almeno del ventesimo del prezzo di deliberamento.

Roma, 14 settembre 1887.

Il Segretario delegato ai contratti:
ROSSI A. LUIGI.

1255

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il R. Tribunale civile e correzionale di Breno in camera di consiglio;

Letto il ricorso di Togni Domenica fu Matteo, moglie di Pietroboni Angelo fu Giacomo, di Cartenedolo, diretto ad ottenere la dichiarazione di assenza del detto di lei marito, onde giovarsene poi a far passare in terza categoria il primogenito Pietroboni Bartolo di Angelo, inscritto della leva attuale, in base agli articoli 86 e 94 della legge sul reclutamento dell'esercito;

Ritenuta provata nel ricorso la *presunzione di assenza*;

Visti gli articoli 20, 22 e 23 Codice civile;

Dichiara l'assenza presunta dal nominato Pietroboni Angelo, ed ordina he sieno assunte nuove informazioni per rilevare se alcuna notizia sia pervenuta della di lui persona, e ne commette le più diligenti ricerche alla istante Togni Domenica, a sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 detto Codice.

Breno, dal R. Tribunale civile e correzionale, 2 agosto 1887.

Cucchiani pres.
G. Muzzana canc.

Per estratto conforme a cura del sottoscritto procuratore esercente presso il sullodato R. Tribunale.

Avv. Gheza.

Visto — Annotati i dritti di bollo in lire 3 60 sul campione civile povero, n. 386, addì 10 agosto 1887 al Tribunale di Breno. Il Cancelliere

737 G. MOZZANA.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Genova,

Vistro l'art. 10 del vigente legge sul notariato, del 25 maggio 1879;

Visto l'art. 25 del relativo regolamento, 23 novembre successivo,

Rende noto

Essere aperto il concorso agli uffici di notaio vacante nei seguenti comuni:

Di uno in Genova;
Di uno in Pegli;
Di uno in Sampierdarena;
Di uno in Savignone;
Di uno in Isola del Cantone;
Di uno in Ronco Scrivia;
Di uno in Quarto al Mare.

I concorrenti dovranno presentare alla sede del Consiglio notarile in Genova, piazza San Luca, n. 6, la loro domanda corredata dai prescritti documenti, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Genova, 25 agosto 1887.

Il presidente del Consiglio notarile
not. G. A. BARDAZZA.

Il segretario
1251 notaio G. [illegible]ARCHINI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il sottoscritto cancelliere addetto al Tribunale civile e correzionale di Volterra, rende pubblicamento noto,

Che sotto di 12 agosto 1887 il signor dott. Giovanni Antonio Mari, di Campiglia Marittima, esibiva nella cancelleria di questo Tribunale a ministero dell'ill.mo signor cav. avv Francesco Paoletti, domanda di svincolo della cauzione di lire 1764 00, già prestata per l'esercizio notarile dal signor dott. Santi Mari decesso in Campiglia Marittima fino dal 22 luglio 1871.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale,

Volterra, li 31 agosto 1887.

1034 Il cancelliere

TRIBUN. CIVILE E CORREZIONALE DI ROMA.

Ad istanza di Eleucherio Saltarelli, domiciliato piazza Santa Chiara, 49, presso l'avv. Gaetano Dipietro, dal quale è rappresentato.

In virtù di decreto 11 giugno 1887, che autorizzò la citazione per pubblici proclami,

Io sottoscritto, usciere del detto Regio Tribunale, ho citato i signori Righetti Alessandro fu Luigi e Fabiani Famiano, in rettifica della citazione 5 luglio p. p., a comparire all'udienza 4 ottobre prossimo, ore 12 meridiane, in camera di consiglio della 1ª sezione, nanti l'ill.mo avv. Cantoni, giudice delegato, per sentir ordinare la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti la casa in Albano Laziale, via del Corso, 88, 89, e vicolo cieco, 85, 86, mappa 253, confinante Grandjaquet e detto vicolo, in seguito di giudizio di graduazione.

Roma, 15 settembre 1887.

L'usciere del Trib. civile
1258. FILIPPO CIARAMBINO.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO
di domanda di svincolo.

I nobili signori Merizzi sacerdote don Giuseppe, domiciliato in Tirano, Lucietta vedova Monneret, Marianna vedova Sormanni, domiciliate in Milano, fratello e sorelle fu avv. Orazio, rappresentati dal sottoscritto, quali aventi causa dal defunto loro fratello germano avv. Giacomo Merizzi, notaio, con residenza prima in Villa di Tirano, poi in Tirano, distretto notarile di Sondrio, hanno depositato il 27 agosto 1887 presso la cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Sondrio, la domanda di svincolo di cui il presente atto è un estratto, coi relativi documenti a corredo, la domanda cioè che piaccia al suddetto Tribunale pronunciare lo svincolo della cauzione stata costituita dal predetto defunto Giacomo Merizzi nel certificato del Debito Pubblico Italiano 5 per cento n. 48934|164634 data Milano 20 novembre 1866 della rendita di lire 210 intestata ad esso Merizzi Giacomo fu nobile avv. Orazio, a garanzia dell'esercizio per parte del titolare della professione notarile nel territorio giurisdizionale della R. Camera notarile di Sondrio colla residenza nel comune di Villa, mandamento di Tirano, estensibile tale cauzione a qualunque altra residenza cui il medesimo titolare avesse potuto in seguito venir traslocato nel suddetto territorio come da dichiarazione di ipoteca num. 283 del 1866.

1067 AVV. MERIZZI GIO. BATT.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

I sigg. Giuseppe Roselli, Antonietta, Giovannina ed Irene Roselli, costei autorizzata dal marito signor Michele Siniscalchi, proprietarii, di Montemilone, hanno fatto istanza a questo tribunale, per lo svincolo della cauzione prestata dal fu loro padre Luigi Roselli, che era notaro in quel Comune, consistente nell'annua rendita di lire quaranta, risultante da certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia del 30 agosto 1862, coi n. 28030 e 21097, e 8039 del registro di posizione.

Melfi, 1° settembre 1887.

Il cancelliere del trib.
1057 G. DE STAVOLA.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno milleottocentottantasei il giorno5 luglio in Baragiano.
Sulla istanza dellAmministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini ricevitore del Registro di Picerno ivi domiciliato per la carica.
Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio.
Ho dichiarato al sig. Russo-Pasquale fu Giuseppe in seguito ad altra citazione intimata il 25 maggio 1886 domiciliato Baragiano, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano trovasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo casa sottana alla strada Lemanche, confinante con Giuseppe Antonio Baraglia e strada. Tabella G art. 257 da esso posseduto in garentia del credito di lire 100 o 140 capitale dell'annua prestazione di L. 50z contro al signor Russo Pasquale fu Giuseppe.
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permesso dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.
Quindi io suddetto usciere sulla istanza como sopra ho citato esser dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. in poi per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia conforme da me usciere firmata, notificata e rilasciata nel domicilio del suddetto Russo consegnandola a persona famigliare.
L'usciere M. DI GILIO
1823 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno cinque luglio in Basagiano.
Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno nel proprio ufficio domiciliato per ragione della carica.
Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio.
Ho dichiarato al sig. Secozzo Giacomo fu Giuseppe, detto Femminaccia o in seguito ad altra citazione intimata il 29 maggio 1886 domiciliato in Baragiano che la istante amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo vigna alla contrada Cavaci confinante con eredi di Suozzo Antonio, Rocco Russullo e Martuscillo Antonio, art. 763 catasto sez. F. n. 571, da esso posseduta in garentia del credito di lire cinquantaquattro e centesimi quaranta capitale dell'annua prestazione di L. 2,72 contro ai signori Suozzo Giacomo fu Giuseppe.
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarriti i doppi originali del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.
Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno sette luglio 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia di questo atto da me usciere notificata e rilasciata nel domicilio di esso citato nelle mani di persona famigliare.
L'usciere: DI GILIO
1824 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette, il giorno 5 luglio in Baragiano
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio, ricevitore del Registro di Picerno, ivi domiciliato, per ragion della sua carica,
Io Michele di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Tondo Giuseppe, Donato, Antonio, Vito, Carmela e Teresa fu Domenico, quali figli ed eredi di quest'ultimo, la 5ª autorizzata dal marito Suozzo Donato e la 6ª anche dal marito Giuseppe Galizia, in seguito ad altra citazione intimata il 27 maggio 1887, domiciliati in Baragiano, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:
Serra Plinio, confinante con Nicola Martinello eredi di Gerardo Suozzo e di Rocco Tonto, art. 1266, catasto sez. G, n. 662.
Da essi posseduto in garantia del credito di lire ventitre in capitale dell'annua prestazione in lire 1 15, contro ai signori Tondo Donatuccio fu Giuseppe, da Baragiano,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza;
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel locale delle solite udienze, alle ore 9 ant.. per sentir dichiarate validi e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento, salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie 6 del presente atto si sono notificate e rilasciate nei domicili di essi citati consegnandole a persone loro famigliari come han detto.
L'usciere firmato: M. DI GILIO
1825 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette, il giorno cinque luglio in Baragiano.
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Picerno dal signor Vittorio Boldrini, ricevitore del registro di Picerno, ivi domiciliato per ragion della carica,
Io Michele Di Gilio, usciere presso la Pretura di Picerno, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Priore Francesco e Giovanni fu Nicola, in seguito ad altra citazione intimata il 29 maggio 1886, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:
Casa alle Destre, confinante con beni di Angela Viggiano, eredi di Giuseppe Gallo e Francesco Russillo, riportato alla tabella G dei fabbricati, n. 241.
Da essi posseduta in garentia del credito di lire quaranta, dell'annua prestazione di lire due, contro ai signori Priore Francesco e Giovanni fu Nicola, da Baragiano, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887, nel solito locale delle sue udienze, alle ore 9 antimeridiane. per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto da me usciere notificate e rilasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone famigliari.
L'usciere M. DI GILIO.
1826 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 5 luglio in Baragiano.
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio ricevitore del Registro di Picerno ivi domiciliato per ragion della carica.
Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno.
Ho dichiarato al sig. Losasso Felice e Sabato fu Vincenzo di Baragiano, in seguito ad altra citazione intimata il 28 maggio 1887, che la istante Ammini-

strazione succeduta al soppresso Monastero del Carmine di Muro Lucano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seminatorio in contrada Cava, confinato da beni di Venetucci Giuseppe e Losasso Vincenzo ed Antonio Losasso, catasto art. 338, sez. B, numero 344.

Vigna e seminatorio ivi confinato come sopra art. 338, sez. B, numeri 332 e 383.

Casa e cantina alle Manche, confinate da Bevilacqua Giuseppe, Baraglia Francesco, tabella 171 e 172, da essi possedute in garanzia del credito di lire quattrocentosessantasette e cent. cinquanta capitale dell'annua prestazione in lire 31, contro i signori Losasso Felice e Sabato fu Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8, dalla legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio Decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citati essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel locale delle solite udienze alle 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento, salvo ogni altro diritto, ragione od azione.

Copie del presente atto si sono notificate e rilasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone loro famigliari.

L'usciere M. DI GILIO

1827 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno ventinove giugno in Tito,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Picerno dal signor ricevitore del registro di Picerno signor Boldrini Vittorio, ivi domiciliato per ragion della carica,

Io Michele Di Giulio usciere presso la pretura di Picerno, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Marsico Rocco fu Rocco, di Tito, in seguito altra citazione intimata il 28 maggio 1886, che l'istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Tito trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa alla strada S. Lorenzo, articolo 18, tabella fabbricati, confinante con detta strada, Laurino, Francesco Chiatteni ed Andrea Giuzio, da esso posseduto in garentia del credito di lire trentaquattro capitale dell'annua prestazione di lira 1 70 contro al signor Marsico Rocco fu Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor signor pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata si è notificata e rilasciata nelle mani di persona famigliare del Marsico.

L'usciere: M. DI GIULIO.

1828 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno ventinove giugno in Tito.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno nel proprio Ufficio domiciliato per ragion di carica,

Io Michele Di Gilio usciere presso la pretura di Picerno ove domiciliato per ragion di Ufficio.

Ho dichiarato alla sig. Maria Rizzo fu Francesco in seguito ad altra citazione intimata il 27 maggio 1886 domiciliata in Baragiano che la istante Amministrazione succeduta al soppresso clero di Tito trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo casa di un sol vano soprano con un piccolo focagnino alla strada.

Castello confinante con Rachele Rizzo, Donata Vitacea e strada pubblica soprapposta alla casa di Rosa Buono, segnata sul catasto fondiario alla partita 542 n. 7 da essa posseduta in garentia del credito di lire 130 capitale dell'annua prestazione di cent. 65 contro ai signori Rizzo Maria fu Francesco com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistsato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 n 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto 1887 nel locale delle sue udienze alle ore 9 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiararioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione,

Copia del presente atto si è rilasciato e consegnato nelle mani di persona famigliare della Rizzo.

L'usciere: MICHELE DI GILIO

1829 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno ventinove giugno in Tito.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Picerno, dal sig. Boldrini Vittorio, ricevitore del Registro di Picerno ivi domiciliato per ragione della carica.

Io Michele di Giulio usciere presso la Pretura mandamentale di Picerno ove domicilo.

Ho dichiarato al sig. Pascaretta Rosina, Virginia ed Emmanuele fu Giuseppe di Tito in seguito ad altra citazione intimata agli stessi il 27 maggio 1886, domiciliati Tito che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Tito trovansi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 su fondo casa alla strada maggiore, confinata da strada, casa di Lancieri D'Antonio e Salvia Vincenzo riportata al n. d'ordine 27, 28, 29 e 30 della tabella fabbricati da essi posseduti in garantia del credito di lire 60,45 contro ai signori Pascaretti Rosina, Virginia ed Emmanuele fu Giuseppe di Tito com'è pronta a dimostrare mercè gli equipollenti a sensi e per gli effenti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8, dalla legge suddetta ed articolo 2 del Regolamento approvato con R. decreto del 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto 1887, nel solio locale delle sue udienze alle ore 9 antimeridiane per sentire dichiarare valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate si sono notificate e rilasciate nelle mani di persona famigliare di essi Pascarella.

L'usciere: M. DI GILIO.

1830 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette i' giorno cinque luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini, ricevitore del registro di Picerno ivi domiciliato per ragione della carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al sig. Lizzadro Rocco fu Domenico e Domenico Lizzadro fu Gerardo domiciliati in Paragiano che la istante amministrazione succeduta al Clero Ricettizio e Baragiano in seguito ad altra citazione intimata il 29 maggio 1886 trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo, casa alla strada S. Angelo, confinante con Francesco De Carlo e strada Tabella G. dei fabbricati n. 160 da esso posseduti in garentia del credito di lire cinquantuno capitale dell'annua prestazione di L. 2,55 contro ai signori Lizzadro Rocco fu Domenico e Lizzadro Domenico fu Gerardo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Due copie di questo atto si sono notificate nelle mani di persona famigliare.

L'usciere: M. DI GILIO.

1831 Il ricevitore: V. BOLBRINI

L'anno milleottocentottantasei il giorno cinque luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. ricevitore del registro di Picerno sig. Boldrini Vittorio, ove domicilia per ragione della carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al sig. Lizzadro Domenico fu Gerardo di Baragiano in seguito ad altra citazione intimata allo stesso il giorno 9 del mese di giugno 1886, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso monastero di donne monache di Muro Lucano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo vigna o seminatorio in contrada Bargane confinante con beni di Mitro Giuseppe e Losasso Domenico.

2° Terreno seminatorio in Campitelli confinante beni di Rassillo Rocco Lizzadro Rocco.

3° Terreni seminatoriali ai Lagarelli Martinomo confina beni di Rughillo Pietro, Matone Antonio riportati in catasto di Baragiano art. 517 sez. B n. 245. 246 e 264, da esso posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque di capitale contro ai signori Lizzadro Domenico fu Gerardo di Baragiano.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne le convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Piceno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle spe udienae alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione, —

Copia di questo atto si è notificato nelle mani proprie.

L'usciere: M. DI GILIO.

1832 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno trenta maggio in Balvano.

Sulla istanza dell'amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Ricevitore del Registro Boldrini Vittorio domiciliato in Picerno per ragion di carica ed elettivamente in Vietri presso quella Pretura.

Io Nicola Prete, usciere presso la Pretura Mandamentale di Vietri, ho dichiarato al Sig. Teti Luigi fu Giovanni proprietario domiciliato a Balvano che la istante amministrazione succeduta al soppresso monastero di S. Chiara in Polla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo terreno boscoso detto Difesa, confina con beni di Turturiello Felice Dem. di Balvano e Comune di Balvano riportato in Catasto all'art. 1181 Sez. C. N. 182, da esso posseduto in garentia del credito di lire millequattrocentottantasette e cent. cinquanta, contro al signor Teti Luigi com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di rispristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, N. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 N. 3253.

Quindi io suddetto Usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Vietri nell'udienza che terrà il giorno 17 giugno 1886 nel locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di quest'atto collazionato e formata è stata lasciata nel domicilio di esso citato consegnandola a persona di famiglia cioè sua madre che se ne è incaricata.

L'usciere firmato PRETE, specifica. Totale L. 6.60

N. 484 visto con una copia

picerno, 19 Giugno 1886.

Il Cancelliere: P. CAVALLI.

1833 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno trenta maggio in Balvano.

Sulla istanza dell'amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio ricevitore del registro di Picerno ivi domiciliato per ragione di carica ed elettivamente in Vietri presso la Cancelleria di Pretura.

Io Nicola Prete usciere presso la Pretura mandamentale di Vietri di Potenza ove domicilio, ho dichiarato al sig. Teti Luigi fu Giovanni proprietario domiciliato in Balvano che la istante amministrazione succeduta al soppresso monastero di S. Chiara in Polla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi siti in tenimento di Balvano.

1° Seminatorio in contrada Casone art. 1181 sez. C. n. 188.

2° Seminatorio in detta contrada art. 1181 sez. C. n. 190.

3° Seminatorio in contrada Serra Bisconti confinato est. art. 1181 sez. G. n. 498 da esso posseduto in garentia del credito di lire milleduecentosettantacinque contro ai sigg. Teti Luigi.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 Giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Vietri di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 giugno 1886 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di questo atto collazionato e firmato è stato lasciata nel domicilio di esso citato consegnandola a sua madre che se ne è incaricata. — L'usciere firmato Prete — Specifica — Totale L. 660 — N. 485. Visto con una copia.

Il Cancelliere: P. CAVALLI.

Picerno 17 giugno 1886.

1834 Il Ricevitore: V. BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno ventinove giugno in Tito.

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini Ricevitore del Registro di Picerno ivi domiciliato per ragione della carica.

Io Michele di Gilio, usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al sig. Valente Angelo fu Gaetano in seguito ad altra citazione intimata il 28 maggio 1886 domiciliato Tito che la istante Amministrazione succeduta al soppresso clero di Tito trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo vigneto alla contrada Carlone Art. 1894 del Catasto, Sez. D, N. 402 confinante con beni di Francesco Scavone e Pirrone Rosina da essi posseduti in garantia del credito di lire 68 capitale dell'annua prestazione di L. 3,40, contro il signor Valente Angelo fu Gaetano di Tito com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripestinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 Num. 3253.

Quindi io suddetto Usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno nella udienza che terrà il giorno 31 agosto 1887 nel locale delle sue udienze alle ore 9 antim. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per Legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto si è notificata e rilasciata nelle mani di persona famigliare del Valente.

L'usciere: MICHELE DI GILIO

Il Ricevitore BOLDRINI.

1835

L'anno milleottocentottantasette il giorno 5 luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno ivi domiciliato per ragion della sua carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al sig. Losasso Vincenzo fu Gerardo e Losasso Antonio fu Giuseppe in seguito ad altra citazione intimata agli stessi il 27 maggio 1886, domiciliati in Baragiano che la istante Amministrazione succeduta alla chiesa di Baragiano si trovava iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Casa alla strada Le Mauche confinante con Giuseppe Bevilacqua, Francesco D'Andraia dico Baraglia e strada Tabella G. art. 172, da essa posseduto in garantia del credito di lire 42 e cent. 40 capitale dell'annua prestazione di L. 2,12 contro ai signori Losasso Vincenzo fu Gerardo e Losasso Antonio fu Giuseppe Baragiano com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendi e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto si sono notificate ad essi citati consegnandole nelle mani di persone loro famigliari.

L'usciere: M. DI GILIO.

1836 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno 29 giugno in Tito.

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio, ricevitore del registro di Picerno ove domicilia per ragione della carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato alla sig. Pascaretta Rosina fu Giuseppe in seguito ad altra citazione intimata il 27 maggio 1886 domiciliata a Tito che la istante amministrazione succeduta al soppresso Clero di Tito trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo vigneto in contrada Ariola confinante con beni degli eredi di Mauzione, di Pecoriello e Mauro Celestino segnato in catasto all'art. 2454 sez. B n. 617 da esso posseduto in garentia del credito di lire sessanta in capitale quantunque contro ai signori Pascarella Rosina fu Giuseppe.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandemento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da un usciere collazionata e firmata si è notificata e consegnata nelle mani di persona famigliare della Pascarella.

L'usciere: M. DI GIGLIO

Per copia conforme.

1837 Il Ricevitore: V. BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno quattro luglio in Picerno.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio ricevitore del registro di Picerno ivi domiciliato per ragione della carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura mandamentale di Picerno, ho dichiarato al Sig. Gavino Gennaro fu Luigi da Picerno in seguito ad altra citazione intimata il 31 maggio 1886, che la istante amministrazione succeduta alla soppressa chiesa di Picerno trovasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre su fondi siti nel tenimento di Picerno. 1.° vigna a S. Croce confinante con strada e fiume, riportato in catasto sez. G n. 834, 829, 828 art. 1879 attualmente posseduta da Capece Nicola fu Felice. 2.° Cellaro con grotta sotto il toppo della chiesa confina con Giustiniana Tomasillo e strada sez. F n. 792 art. 944. Macchia di castagne a Campolargo confina con Pascaretta Francesco, Figliuoli Felice di Nicola e strada. Catasto articolo 1819 sez. F. n. 361 da esso posseduto in garentia del credito di L. 63. 75 contro ai signori Gavino Gennaro fu Luigi da Picerno.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e dispersi e smarriti i doppi originali del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel sol to locale delle udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia di questo atto si è consegnata nelle mani proprie del sig. Gavino.

L'usciere: M. DI GILIO

1838 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno 5 luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio ricevitore del registro di Picerno ivi domiciciliato per ragion della carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al signor Pura Nicola fu Francesco di Baragiano in seguito ad altra citazione intimata il 27 maggio 1886 domiciliato a Baragiano che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1884 sul fondo vigneto in contrada S. Giovanni o Campitelli confinante con beni di Russillo Rocco, Saccio Domenico e beni di Losasso Antonio riportato in catasto all'art. 780 sez. C. n. 307, da essi posseduto in garentia del credito di lire 42 e cent. 50 contro il signor Pura Nicola fu Francesco di Baragiano.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R, Lecreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 ant. per sentir dichiarare valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto ne è consegnato alle mani della moglie del suddetto Pura.

L'usciere: M. DI GILIO.

1839 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 5 luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini, ricevitore del Registro di Picerno ivi domiciliato per la carica.

Io Michele di Giglio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio ho dichiarato al sig. Cantore Giovanni fu Domenico in seguito ad altra citazione intimata il 25 maggio 1886, domiciliato a Baragiano che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 casa sotto la chiesa

confinante con Malziotta Giuseppe fu Francesco, Locapo Donato e strada, tabella G art. 29 da esso posseduto in garentia del credito di lire 38 capitale dell'annua prestazione di L. 1,90 contro ai signori Cantore Giovanni fu Domenico.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso e dichiarato a comparire davanti al Pretore del mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale. e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto si è notificata e rilasciata nelle mani di persone famigliare del Cantore.

L'usciere: M. DI GILIO.

1840 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno quattro luglio 1887 in Picerno.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Boldrini Vittorio ricevitore del registro di Picerno ove domicilia per ragion del carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al sig. Gavino Gennaro fu Luigi in seguito ad altra citazione del 27 maggio 1886 domiciliato a Picerno che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa Ricettizia del Comune di Picerno trovasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Maccaroniera confinata da strada dello stesso nome e giardino del suddetto Gavino riportata alla Tabella G. art. 16, anticamente conosciuta sotto il nome di S. Leonardo da esso posseduto in garentia del credito di lire 24 e cent 10 di capitale contro il signor Gavino Gennaro fu Luigi.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, cha si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della Legge sudetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1865 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarate autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata si è notificata nelle mani proprie del sig. Gavino.

L'usciere: MICHELE DI GILIO.

1841 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno cinque luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal signor Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno ove domicilia per ragione della sua carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato ai sig. Iura Luigi, Maria e Giuseppe fu Giuseppe e Iura Giuseppe fu Vincenzo tutti proprietarii domiciliati a Baragiano, in seguito ad altra citazione intimata il 29 maggio 1886, che la istante amministrazione succeduta al soppresso Clero di Baragiano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Cantina confinante con Pietro Lo Russo, Giuseppe Lizzardo fu Antonio e strada, da essi posseduto in garentia del credito di lire centotrentasei, e cent. quaranta capitale dell'annua prestazione di lire 6,82 contro ai signori Iura Luigi, Maria e Giuseppe fu Giuseppe e Iura Giuseppe fu Vincenzo di Baragiano.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da esso usciere collazionate e firmate si sono notificate nei domicili di essi Iura consegnandole a persone loro famigliari.

1842 Il Ricevitore V. BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 5 luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal signor Boldrini Vittorio Ricevitore del Registro di Picerno ove domicilia per ragion della carica.

Io Michele D. Gilio, usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato al signor Iura D. Nicola fu Francesco di Baragiano in seguito ad altra citazione intimata il 27 maggio 1886, domiciliato a Baragiano, che la istante Amministrazione succeduta alla soppressa chiesa di Baragiano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Vigneto a Campitelli o Fontanella confinata da Pietro Rassillo, Antonio Losassa e strada riportato in catasto all'art. 780 sez. C n. 292 da esso posseduto in garantia del credito di lire cinquantaquattro e cent. quaranta prestazione *quandocunque* contro al signor Iura D. Nicola di Baragiano com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incedio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge sudetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io sudetto Usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno, nella udienza che terrà il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 antim. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di questo atto si è consegnato nelle mani della moglie.

L'usciere: M DI GILIO

1843 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasei il giorno cinque luglio in Baragiano.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal signor Vittorio Boldrini ricevitore del registro di Picerno ivi domiciliato per la carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la pretura di Picerno ove domicilio per ragion d'ufficio, ho dichiarato al sig. Pura Nicola fu Francesco di Baragiano in seguito ad altra citazione intimata il 27 maggio 1886 domiciliato in Baragiano che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Monastero delle Chiariste di Muro Lucano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Tenuta seminatoriale sotiva con masseria di fabbrica, vigneto ed orto in contrada Serra dell'Altare Fondone, Acazzarelli confinano tutti da ogni lato con beni di Pura Vincenzo Vallone e strada — Vigneto Carrara, confina beni Pradeglio e strada art. 299 sez. C n. 175 sez. B n. 165, da esso posseduto in garantia del credito di lire 1275 contro il sig. Pura Nicola fu Francesco di Baragiano. Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della Legge 28 giugno 1885, num. 3196. Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 Luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terra il giorno 7 settembre 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. in poi, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto consegnato nelle mani della moglie del suddetto Pura.

L'usciere: DI GILIO.

1844 Il Ricevitore: BOLDRINI.

L'anno milleottocentottantasette il giorno 29 giugno in Picerno.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Picerno dal sig. Vittorio Boldrini, ricevitore del registro di Picerno ove domicilia per ragion della carica.

Io Michele Di Gilio usciere presso la Pretura di Picerno ove domicilio, ho dichiarato alla sig. Abbondanza Lucia e per essa Laurino Saviero fu Primantonio di Tito in seguito ad altra citazione intimata il 28 maggio 1886 domiciliato in Tito, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Tito trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo Fontanelle (casa) alla detta contrada confinante con Laurino Saverio e Narduzzo e Laurino Vincenzo n. 50 Tabella Fabbricati, da essa posseduto in garantia del credito di lire quarantadue e cent. quaranta capitale dell'annua prestazione di lire 2,12 contro il sig. Laurino Saverio fu Primantonio, di Tito. Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesse è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 detla Legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguite deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della Legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore del Mandamento di Picerno nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto 1887 nel solito locale delle sue udienze alle ore 9 a. m. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto con e per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione,

Copia del presente atto, da me usciere collazionato e firmato si è notificata e rilasciata nelle mani di persona famigliare del Laurino.

L'usciere: MICHELE DI GILIO.

1845 Il Ricevitore: BOLDRINI.

Provincia di Roma

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

AVVISO di conferimento per l'Esattoria Comunale sopra terna

In seguito alla diserzione del primo e secondo incanto per l'appalto di questa Esattoria nel quinquennio 1888-1892 la Giunta Comunale;

Visto l'art. 12 della legge 20 aprile 1871 n. 192 e la Circolare Prefettizia 15 agosto ultimo scorso n. 40817, rende noto al pubblico che da oggi fino alle ore 10 antim. del giorno 24 corrente, stante l'autorizzata abbreviazione di termine, decorre il tempo utile a presentare la domanda per concorrere alla concessione per terna dell'esercizio di Esattoria di questo Comune pel futuro quinquennio.

La base dell'aggio è fissata in ragione di lire cinque per ogni cento lire di riscossione.

L'ammontare presunto della riscossione annuale ascende a lire 54609,53 e l'ammontare della cauzione complessiva da prestarsi dall'esattore che verrà nominato è fissata a lire 9500; il deposito per concorrere all'asta in L. 1092.

Le leggi, il Regolamento ed i capitoli normali e speciali sono visibili presso l'Intendenza di Finanza di Roma, presso l'agenzia dell'Imposte di Segni e presso la Segreteria comunale.

Le domande dovranno essere indirizzate entro il termine sopra stabilito al sindaco sottoscritto.

Carpineto Romano, lì 14 settembre 1887.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco: C. BIRSARRI LUCIANI.

1243

MUNICIPIO DI CAGLIARI

Avviso d'Asta.

Si fa noto che a ore 11 ant. del giorno trenta corrente mese, in quest'ufficio comunale, nanti l'Ill.mo signor Sindaco, si terrà l'asta pubblica, mediante offerte a mezzo di schede segrete, per il collocamento dell'appalto relativo alla spazzatura ed inaffiamento delle vie di questa città ed al ritiro delle immondezze, durante il triennio 1888-90, sulla base di annue lire trentaseimila (36,000,00)

Per essere ammessi alla licitazione, i concorrenti dovranno preventivamente depositare nella tesoreria comunale, ed a garanzia dell'offerta, lire 3000 in moneta legale.

Riuscendo valida la licitazione il tempo utile per presentare un'ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di prevvisoria aggiudicazione, è fissato a giorni 15 scadenti alle ore 11 ant. del giorno 15 ottobre prossimo venturo.

I quaderni d'onere sono visibili nella Segreteria comunale tutti i giorni alle ore d'ufficio.

Le spese d'asta, contratto, tassa registro ecc. saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Cagliari, 13 settembre 1887.

1246 Il Segretario: TROIS.

CONGREGAZIONE COMUNALE DI CARITÀ DI FAENZA

Per l'Amministrazione delle Opere Pie Morri e Abbondanzi

AVVISO D'ASTA *per vendita volontaria di stabili*

Si fa noto che nel giorno di giovedì 29 corrente settembre alle ore 11 ant. nella residenza di detta congregazione, posta in questa città, via Emilia, Corso di Porta Imolese, al civ. n. 31 del rione verde, si procederà agli esperimenti d'asta avanti il sottoscritto presidente per la vendita in cinque distinti lotti dei sotto indicati stabili.

S'invita pertanto chiunque intenda concorrere a tali incanti a consegnare al sottoscritto presidente prima dell'ora sovrafissata la di lui scheda segreta, portante l'offerta scritta su carta da bollo da L. 1,20 e firmata dall'offerente stesso.

L'asta avrà luogo nelle forme e modi stabiliti dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) per l'applicazione del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e la vendita sarà deliberata al maggiore e migliore offerente, salvi gli ulteriori esperimenti di legge.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si abbiano offerte almeno di due concorrenti.

Ogni offerta d'aumento non potrà mai essere minore di lire dieci L. 10. - Si avranno per nulle le schede che porteranno offerte inferiori ai prezzi sui quali si aprono gli incanti e le condizionate.

Ciascun aspirante, prima dell'apertura delle schede dovrà aver fatto nelle mani del cassiere della Congregazione il prescritto deposito, tanto a garanzia degli effetti d'asta, quanto per l'ammontare approssimativo delle spese d'asta, rogito, registro ed altre, nelle somme qui appresso indicate. La mancanza del deposito rende nulle e come non presentate le relative Schede.

Il Capitolato speciale, a cui è vincolata la vendita degli stabili sottodescritti, trovasi ostensibile da oggi in avanti nell'ufficio di segreteria della Congregazione in tutti i giorni feriali, dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom.

Descrizione degli Stabili

PRIMO LOTTO

Una casa di civile abitazione, posta in Faenza, via Emilia, Corso di Porta Imolese, Rione rosso, ai civici numeri 100 al 103, e vicolo Roma nuova ai numeri civici 287 e 288, segnata nella mappa di città coi numeri 470 e 472 avente un reddito imponibile di L. 937,50 confina colla via Emilia e col vicolo Roma nuova, colle ragioni del Canonicato di Giuspatronato della famiglia Ferniani, e con altre ragioni della proprietaria Opera Pia Abbondanzi, salvi ecc. — Prezzo sul quale si apre l'incanto. L. 22,716 60 — Deposito per gli effetti d'asta L. 2,271 66. — Deposito per le spese di rogito ecc. L. 1,400. — Totale del deposito L. 3,671 66.

SECONDO LOTTO

Una casa di civile abitazione, posta in Faenza, via Emilia, Corso di Porta Imolese, Rione rosso, al civico numero 106, e vicolo Roma nuova al civico numero 289 segnata nella mappa di città col n. 469, avente un reddito imponibile di L. 337,50 confina colla detta via Emilia e col vicolo Roma nuova, con altre ragioni della proprietaria Opera Pia Abbondanzi e con quelle del Canonicato di Giuspatronato della famiglia Ferriani, salvi ecc. — Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 12,369 70. — Deposito per gli effetti d'asta. L. 1,236 97 — Deposito per le spese di rogito ecc. L. 750 00. — Totale del deposito L. 1,986 97.

TERZO LOTTO

Fabbricato con locale per spaccio di vino, ambienti per civile abitazione, cantina e magazzini, o granai, posto in Faenza, Rione rosso, via Emilia, Corso di Porta Imolese, al civico n. 105, distinto nella mappa di città col n. 1715, avente un reddito imponibile di L. 262,50 confina colla via Emilia, col vicolo Roma nuova, colle ragioni Massa e Bonazzoli, salvi ecc. — Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 6,215 50. — Deposito per gli effetti dell'asta L. 621 55. — Deposito per le spese di rogito ecc. L. 400 00. — Totale del deposito L. 1,021 55.

QUARTO LOTTO

Palco nel Teatro Comunale di Faenza, al n. 14 del primo ordine. — Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 1,500 00. — Deposito per gli effetti dell'asta L. 150. — Deposito per le spese di rogito, ecc. L. 100. — Totale del deposito L. 250.

QUINTO LOTTO

Palco nel Tetro Comunale di Faenza, *detto la Barcaccia*, segnato al n. 80 del quarto ordine. — Prezzo sul quale si apre l'incanto L. 300. — Deposito per gli effetti d'asta L. 50 — Deposito per le spese di rogito, ecc. L. 50. — Totale del deposito L. 100.

Faenza, lì 12 settembre 1887.

Per la Congregazione
Il Presidente: Dottor SEBASTIANO ROSSI
Il Segretario: Avv. GIOVANNI SAMORÈ.

1232

MUNICIPIO DI BENEVENTO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che per effetto di abbreviazione di termini, consentita dal sig. Prefetto della provincia, nel giorno 25 del volgente mese, alle ore 12 meridiane nella solita sala delle licitazioni nel Palazzo Municipale, alla presenza del Sindaco, o chi per esso, si procederà all'appalto, mercè pubblici incanti, dei lavori di fognatura e lastricatura e di altre opere accessorie e complementari del tratto del Corso Garibaldi dalla via Pontile alla piazza del Duomo, in conformità del progetto e relativi disegni redatti dall'Ufficio Tecnico Municipale in data 5 Gennaio corrente anno, e del capitolato d'appalto approvato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni del 31 Maggio ed 8 Settembre corrente anno, debitamente vistate dal sig. Prefetto della Provincia, ed in base ai prezzi unitari indicati nel detto capitolato, e nel progetto.

L'ammontare presunto dei lavori è di lire 75000 comprese le spese impreviste.

L'asta sarà tenuta per estinzione di candela, a forma del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le offerte dovranno esser formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto, applicabile su tutti indistintamente i lavori, e l'aggiudicazione avrà luogo a favore di chi offrirà ribasso maggiore.

Per essere ammesso all'incanto, bisognerà esibire un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti, nonchè un attestato di un Ingegnere confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, rilasciato da non più di sei mesi, il quale assicuri che l'aspirante ha le condizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento dei lavori.

Dovrà inoltre depositare, come cauzione provvisoria, a garentigia dell'asta, la somma di lire 2500 presso del Tesoriere Comunale.

I lavori dovranno eseguirsi e compiersi nel termine indicato nell'articolo 16 del Capitolato d'appalto.

Durante i lavori sarà, secondo le norme del Capitolato, corrisposta all'appaltatore la metà dell'importo degli stessi, e la rimanente somma risultante dal collaudo, verrà pagata in un periodo di anni sei dalla consegna del lavoro eseguito con l'interesse del 5 per cento a scalare.

Il tempo utile per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, scadrà col mezzodì del giorno 3 prossimo ottobre.

Tutte le spese dell'asta, registro, contratto ed altro, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Oltre alle condizioni innanzi indicate, l'appaltatore dovrà strettamente eseguire tutti i patti e condizioni contenuti nel Capitolato d'appalto, non che tutte le leggi e regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

Il capitolato, progetti, computi metrici, e tutti gli altri documenti, sono visibili per chiunque voglia prenderne conoscenza, nella Segreteria del Comune in tutti i giorni di officio dalle ore 9 antim, alle 3 pom.

Benevento, 13 settembre 1887.

Il Segretario
G. MUTARELLI.

Visto il Sindaco
1226 G. BOSCO LUCARELLI.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Avviso d'Asta — Secondo esperimento.

Per la vendita di beni immobili, sistenti in Napoli alla via Carrozzieri a Monteoliveto, di proprietà dell'Orfanotrofio S. Anna, ed Ospedale S. Leonardo, amministrati dalla suddetta Congregazione.

Giusta la deliberazione della congrega in data 20 aprile 1882 debitamente approvata dall'on. Deputazione provinciale di Napoli li 6 giugno successivo, dovendosi vendere i suddetti immobili in 3 lotti, perchè risultati deserti gli incanti per la vendita in un lotto solo, ed essendo riuscito deserto il primo incanto,

Si fa noto al pubblico, che alle ore 12 mer. precise del giorno 30 settembre 1887, nella Segreteria della suddetta congrega sita in Castellammare, piazza del Municipio n. 4 innanzi al presidente della medesima, od a chi per esso, si procederà al pubblico incanto secondo le norme e condizioni stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, per l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ultimo migliore offerente; dei beni infradescritti.

Condizioni principali dell'appalto:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara, separatamente per ciascun lotto, col metodo della candela vergine.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato nelle mani del Tesoriere della suddetta congrega per ciascuno del 2° e 3° lotto L. 8800; quale cauzione delle offerte, e L. 8800 per anticipazione di spese di contratto, registro, bollo ed altro che restano tutte a carico dell'aggiudicatario: pel primo lotto dovranno depositarsi L. 7300 in garanzia delle offerte, e L. 7300 per anticipazione di spese.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca riconosciuti dallo Stato. sia in titoli al latore del Debito pubblico Italiano, al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale della Provincia*, anteriormente al giorno del deposito.

Ai non aggiudicatari, sarà immediatamente restituito il deposito, seguita che sarà l'aggiudicazione.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto per ciascun lotto, come dallo specchietto che segue.

4. Ciascuna offerta in aumento, non potrà essere minore di L. 50.

5. La vendita è vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel relativo capitolato, approvato dalla Congregazione di Carità il 23 giugno 1887, e visibile tutti i giorni meno i festivi, nella Segreteria su citata dalle ore 10 a. m. alle ore 2 p. m.

6. nel termine utile di giorni quindici da quello del deliberamento, saranno ammesse le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo che risulterà dall'aggiudicazione, accompagnate però dal deposito di cui all'art. 2°.

7. L'aggiudicatario pel fatto stesso della aggiudicazione, resta immediatamente obbligato a tutti i patti e condizioni fissate col presente avviso e col relativo capitolato; mentre la obbligazione per parte della Amministrazione venditrice, è subordinata alla approvazione degli atti dalle competenti autorità.

Si darà luogo all'aggiudicazione anche quando vi sia un solo offerente.

DESCRIZIONE DEGL' IMMOBILI E DEI LOTTI

N.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI BENI		Pigione annua assegnata	Prezzo pel quale si espono in vendita
	1.° Lotto			
1	Bottega a fronte di strada	N. 14	240	3752 20
2	» »	» 15	396	6196 55
3	» »	» 16	552	8641 80
4	» »	» 17	456	7136 30
5	» »	» 18	500	7844 80
6	Rimessa nel 1° Cortile segnata col	» 5	283	3731 75
7	» » »	» 6	400	5183 37
8	Basso nel 2° cortile »	» 10	100	1199 40
9	» » »	» 11	80	960 »
10	Stalla » »	» 12	360	4299 »
11	» » »	» 14	360	4299 »
12	Grande appartamenta al 1° piano matto.		1620	20124 »
	Totali		5352	73368 42
	2.° Lotto			
1	Grande appartamento al 1° p° nob. a destra		1620	22218 30
2	» » a sinistra		2700	36088 78
3	Giardino di delizia		360	4888 50
4	Quartino interno segnato col	N. 20	280	3333 35
5	» »	» 21	120	1427 10
6	» »	» 22	240	2851 15
7	» »	» 24	60	631 90
8	Basso nell'interno del 2° cortile seg.	» 16	130	1554 »
9	Rimessa nel 1° cortile segnata col	» 3	420	5444 60
10	» »	» 4	420	5444 60
11	Stalla nel 2° cortile	» 12	320	3819 »
	Totali		6670	88604 28
	3.° Lotto			
1	Grande appartamento al 2° p° nob. a destra		1800	24690 »
2	» n a sinistra		3000	40975 20
3	Quartino interoo segnato col	N. 17	240	4854 15
4	» »	» 18 19	269	3195 70
5	Stanza a destra dell'androne uso guardaperta		150	1947 »
6	Casotto sulla pianta del cortile		48	524 80
7	Basso a sinistra dell'andito tra il 1° e 2° cortile segnato col n. 9.		60	659 »
8	Stalla nel 2° cortile segnata col	N. 15	300	3579 18
9	Rimessa nel 1° cortile »	» 7	400	5183 37
10	» » »	» 8	340	4418 90
	Totali L.		6607	88027 30

Castellammare di Stabia, li 12 settembre 1887.

1214 Il Presidente: Comm. FRANCESCO COSENZA.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Roma.

L'anno mille ottocento ottantasette, questo giorno quindici settembre, in Roma,

A richiesta di S. E. il procuratore generale della Corte dei conti, con sede nel suo ufficio nel palazzo del Ministero delle Finanze, in via Cernaia,

Io Colombi Cristofaro, usciere del Tribunale suddetto, ho citato, come col presente atto cito, le signore Albamonte Giovanna vedova Peranni comm. Domenico, e Peranni Agata, nella qualifica di eredi del nominato Domenico Peranni, a comparire innanzi la sezione 3ª della Corte dei conti, onde rispondere a quanto S. E il procuratore generale ha esposto nel suo ricorso 13 luglio 1887, riguardante la vertenza Vatladicani principe di Mola ed altri, nell'udienza fissata con decreto di S. E. il presidente della Corte stessa nel giorno 6 settembre 1887, il quale ordina che essi citati compariscano innanzi la medesima, nell'udienza del giorno 29 novembre p. v. 1887, con avvertenza ad essi citati possano prendere visione dei documenti depositati nella cancelleria della Corte, e stabilisce ad essi il giorno 15 novembre, giorno fatale cui i documenti a loro discolpa o favore dovranno essere presentati nella segreteria della Corte, delegando per relatore della causa il signor consigliere comm. Orgitano.

Il tutto a norma degli articoli 141 e 142 Codice procedura civile, essendo esse intimate domiciliate in Parigi.

L'usciere

1241. COLOMBI CRISTOFARO.

AVVISO PER AUMEMTO DI SESTO.

Con atto in data d'oggi rogato dal sottoscritto notaro in seguito a delegazione avutane dal R. Tribunale civile e correzionale di Roma con sentenza 7-8 luglio 1887, furono provvisoriamente deliberate a favore del sig. Costanzo Chauvet pel prezzo di L. 75000 le due case ora riunite in un sol corpo site in Roma in via dei Due Macelli ai civici n. 6, 7, 8, e 9; distinte in catasto al Rione 3.° Colonna coi numeri di mappa 335 e 336; e gravate dell'annuo canone di L. 22,96 a favore dei signori Eredi di Giuseppe Vicentini.

Si previene il pubblico, che il termine per fare sul detto prezzo l'aumento non minore del sesto scade colle ore 12 mer. del giorno 25 settembre corrente; e che il medesimo deve essere eseguito per atto ricevuto dal sottoscritto notaro.

Roma, li 10 settembre 1887.

ZERBOGLIO avv. GIUSEPPE
Regio Notaro in Roma

con studio in via Agostino De Pretis già delle Quattro Fontane nella Galleria Regina Margherita n. 13 scala quarta mezzanino. 1184

(1ª *pubblicazione*)

R TRIBUNALE CIVILE E CORREZ di Frosinone.

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 21 ottobre 1887, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza delle finanze dello Stato e per esse del ricevitore del Registro di Alatri, rappresentate dal delegato erariale avv. Nicola De Angelis, a danno di Starno Nazzareno fu Pietro, di Torre Caietani, debitori, e dei terzi possessori Fagiolo Giacomo di Torre Caietani, Celani Maria, quale madre ed avente la patria potestà sul minorenne Vincenzo Culla, di Guaremo, e Giovannetti Maria in Laurie, di Torre Caietani.

Descrizione dei fondi,

1. Terreno in Torre Caietani, in contrada Sparagiara, di are 11 e metri quadrati 80, mappa sezione unica, n. 1770, stimato lire 75, posseduto da Giovannetti Maria.

2. Terreno in Torre Caietani, in contrada Valle, di are 21 m. q. 80, mappa sezione unica, numeri 2274 e 2275, stimato lire 225, posseduto da Giacomo Fagiolo.

3. Terreno in territorio di Trivigliano, a detto del perito, mentre dal certificato censuario risulta posto nel territorio di Torre Caietani, in contrada Rio Pietro, di are 29, m. q. 70, mappa sezione unica, numeri 638 e 639, stimato lire 145, posseduto da Vincenzo Culla.

La vendita avrà luogo in tre lotti quanti sono i fondi, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima diminuito di nove decimi, e cioè:

Il lotto 1° per lire 7 50
Il lotto 2° per lire 22 50
Il lotto 3° per lire 14 50.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro 30 giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, 10 settembre 1887.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi.

NICOLA avv. DE ANGELIS

1244. delegato erariale.

AVVISO.

Io sottoscritto usciere del Tribunale di commercio di Roma.

Ad istanza del signor Sirovich commSpiridione, Guastalla dott. Marco, Del Vecchio avv. Giulio Cesare, Brunetti Pietro, Pietrasanta Domenico, Spallarossa Francesco, Orselli Pietro e Mazzocchi Serafino, possessori di azioni della Società Generale per le ferrovie complementari dom.ti elettivamente in Roma, piazza Poli lett. D, nello studio dell'avv. Carlo Gallini.

Ho citato l'ing. Ulens Leone domiciliato a Bruxelles a comparire innanzi al R. Tribunale di Commercio di Roma il giorno 8 novembre 1887, per sentirsi condannare, solidalmente agli altri amministratori della Società Generale per le ferrovie complementari, al risarcimento dei danni derivati e derivabili agli istanti, per avere i suddetti amministratori malamente gerito gli interessi della Società ed ecceduto il mandato loro conferito dallo statuto sociale.

Roma, 15 settembre 1887.

L'usciere
del Tribunale di Commercio

1254. GIUSEPPE NARDONI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO IN ROMA.

Si annunzia

Che mediante sentenza in data d'oggi è stato dichiarato il fallimento della Ditta Sorelle Sellini e delle rappresentanti Elena e Maria Cleofe del fu Luigi Sellini esercenti sartoria per signore in piazza Randanini n. 45 p. p., sotto la denominazione — Sala della Moda —; che alla relativa procedura è stato delegato il giudice sig. Tommaso Rey, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Antonio Clementi abitante in via Monte Brianzo 10; che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la Delegazione di sorveglianza e di essere coosultanti sulla nomina del curatore definitivo è stato fissato il giorno 28 andante mese all'una pomeridiana; che in fine si è stabilito il termine di giorni 30 scadibile il 13 ottobre venturo, per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, ed il giorno 27 stesso mese per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 13 settembre 1887.

1223 Il Cancelliere: GRANELLI

AVVISO.

L'anno 1887, il giorno 29 luglio, in Trapani,

Ad istanza dei signori Gaetano e can. Ferdinando Polizzi del fu Domenico, domiciliati e residenti in Alcamo, ammessi al gratuito patrocinio il 16 dicembre 1878,

Sono citati i signori Giovanni Polizzi fu Pietro, Giovanna Polizzi fu Domenico vedova di Ubaldo Guarrasi, Caterina Polizzi fu Domenico e D. Giuseppe Mistretta fu Salvatore di lei marito, Rosalia Santoro vedova di Baldassare Polizzi ed Antonino Terranova, di lei secondo marito, Vito Polizzi fu Domenico, Lancellotto, Ferdinando e Domenico Polizzi fu Ubaldo, coniugi Giovanna Polizzi di detto fu Ubaldo e Lancellotto Filippo di lei marito, Vincenzo Ferro fu Antonino qual padre della minorenne Francesca Ferro di lui figlia e Giovanni e Maria Stella Ferro, e altri figli maggiori di detto Vincenzo, tutti domiciliati e residenti in Alcamo, Pietro Ferro fu Giovanni, domiciliato in Palermo, Adriana Montana vedova del cav. Stanislao Ferro, qual madre e legittima amministratrice dei suoi figli minori, e detti Ferro, rappresentanti anche la defunta Girolama Ferro di loro rispettiva sorella e zia, domiciliata e residente in Girgenti, Pietro, Giuseppe e Cosimo Lombardo fu Giuseppe, domiciliato e residente in Castellammare del Golfo, coniugi Marianna Lombardo e Sebastiano Galati, Giovanni Elisabetta, Vito e Giuseppa Polizzi di Anastasio, Melchiorre e Francesco Ferro fu Antonino, Maria Antonio Lello coniuge superstite del defunto don Paolo Polizzi Guarrasi, Pietro e Giovanna Polizzi del detto don Paolo, coniugi Rosalia, Lombardo e Luigi Ferro fu Luigi vedova San Giuseppe, rappresentante la madre, e Vincenzo Filippi fu Melchiorre, domiciliati in Alcamo, a comparire innanzi il Tribunale civile di Trapani e per l'udienza fissa del 24 settembre 1887, alle ore 10 ant., nel palazzo dei Tribunali, unitamente ai signori Maria Pulco, coniugi Giovanni Polizzi fu Vincenzo e Gaetano di Franco, domiciliato in Palermo, signori Vincenzo Polizzi fu Domenico, coniugi Rosa Polizzi e barone Vincenzo Colonna Romano, coniugi Maria Stella Polizzi e cavaliere Francesco Peria, domiciliato e residente in Alcamo, coniugi Lucia Lombardo fu Giuseppe e Vito Passalacqua, domiciliato e residente in Mazzara del Vallo, e coniugi Angelina Fontana fu Vincenzo e Vincenzo Scanardi, domiciliato e residente in Napoli, citati con appositi atti per sentire emettere sentenza, colla quale ritenuto il pendente giudizio di divisione del patrimonio del defunto Pietro Polizzi-Patti, e le varie sentenze emesse

Ritenuto che del patrimonio creditario fan parte varie casipole e canoni che è utile che fossero venduti, ed il danaro ricavando versato nella Cassa dei depositi e prestiti;

Ritenuto che il signor avv. Vincenzo Marchese non fa più parte del Tribunale di Trapani, epperò è necessità che sia surrogato;

Piaccia al Tribunale:

1. Ordinare la vendita a pubblici incanti, e conformemente al disposto nell'art. 836 Codice procedura civile, delle case esistenti in Alcamo, ed appartenenti all'eredità, nonchè dei canoni alla stessa eredità di Pietro Polizzi Patti dovuti e descritti nell'inventario, rimettendo le parti per gli ulteriori provvedimenti relativi alla esecuzione di siffatta vendita innanzi al giudice delegato.

Ingiungendo all'amministratore giudiziario cav. Errico Cloos di depositare il ricavando prezzo netto dei cespiti suddetti come fu disposto per tutt'altri cespiti nella Cassa dei depositi e prestiti, per ivi rimanere sino a che i coeredi non si accorderanno sul modo di distribuzione.

2. Nominare in sostituzione del giudice Vincenzo Marchese un altro giudice di questo collegio per le ulteriori operazioni della divisione. Mettere le spese del presente giudizio a carico della massa o di chi contrasterà le domande di munire la sentenza della clausola di esecuzione provvisoria.

Procederà l'avv proc. leg. Di Tommaso Mauro, ed i documenti saranno comunicati come di legge. Colla riserba di ogni dritto. 1230

ARCHIVIO NOTAR PROVINCIALE di Mantova.

AVVISO.

In seguito alla cessazione dal grado e dal posto di copista in questo Archivio avvenuta nella persona del signor Oreste Forti, essendosi il posto medesimo reso vacante, il sottoscritto vi dichiara aperto il concorso, ed invita chiunque intenda aspirarvi a presentare a quest'ufficio, entro un mese dalla data del presente avviso, la propria istanza in foglio da lira una, corredata dei documenti atti a segnalare le speciali attitudini dell'aspirante, della fede di nascita e dei certificati di moralità e penali.

L'avvertito posto di copista è retribuito con l'annuo stipendio di L. 800.

Mantova, 10 settembre 1887.

Il conservatore

1239 D. G. CONCINA.

IL PRESIDENTE del Consiglio notarile in Cagliari.

Visti gli articoli 10, e 35 della legge notarile, 25 e 128 del relativo regolamento.

RENDE NOTO.

Essere aperto il concorso generale ai vacanti uffici di notaro di questo distretto, con residenza nei comuni di Guasila — Samassi — Siliqua — Villarios Masainas.

I concorrenti dovranno presentare le loro domande dirette al Consiglio notarile, corredate dai necessari documenti, nel termine di quaranta giorni a decorrere da quello nel quale saranno adempiute tutte le pubblicazioni prescritte dal succitato articolo 25, del regolamento.

Cagliari, 7 settembae 1887.

1240 Il Presidente: E ARN.

DIREZ. GEN. DEL DEBITO PUBBLICO

A termini degli articoli 5 seguenti del decreto ministeriale del 17 giugno 1873 emanato in esecuzione dell'articolo 2° del Reale decreto dell'8 stesso mese n. 1342, fu denunciato lo smarrimento del buono a scadenza N. 6 per lire 138 88 pagabile al 1° luglio 1882 della Tesoreria di Vicenza a favore del Comune di Gallio è per esso del suo Cassiere pel semestre scadente al detto giorno sulla iscrizione nominativa del consolidato 5 per cento numero 53115.

Qualora entro sei mesi da questa pubblicazione non siano notificate opposizioni alla detta Direzione Generale, sarà pagato l'importare di detto buono, che si terrà come annullato e di niun valore.

Roma, il 2 luglio 1887.

Il Direttore generale

1248 NOVELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.